

**PROBLEMI E PROFILI DEL NOSTRO TEMPO:  
COLLANA DEL SERVIZIO STUDI  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

N. **1**

**L'ABROGAZIONE  
DELLE LEGGI RAZZIALI  
IN ITALIA (1943-1987)**

**REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI  
E RITORNO AI VALORI DEL RISORGIMENTO**

*prefazione*

di GIOVANNI SPADOLINI

*a cura e con introduzione*

di MARIO TOSCANO



---

**ROMA 1988**



# **L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI IN ITALIA (1943-1987)**

**REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI  
E RITORNO AI VALORI DEL RISORGIMENTO**

*prefazione*

di GIOVANNI SPADOLINI

*a cura e con introduzione*

di MARIO TOSCANO

*La redazione del presente volume è stata coordinata da Silvio Benvenuto, direttore del Servizio studi, e da Mario Toscano il quale ha anche curato, con l'assistenza delle documentariste del Servizio stesso, la raccolta dei testi legislativi.*

## INDICE

PREFAZIONE (Giovanni Spadolini) .....	Pag.	15
DALL'«ANTIRISORGIMENTO» AL POSTFASCISMO: L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI E IL REINSERIMENTO DEGLI EBREI NELLA SOCIETÀ ITALIANA (Mario Toscano) .....	»	21
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFIA GIURIDICA (Silvio Benvenuto) .....	»	83
TESTI LEGISLATIVI .....	»	99
Regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9: Riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici .....	»	101
Regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25: Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica .....	»	102
Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209: Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato .....	»	105
Decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195: Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali .....	»	106
Decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 183: Riassunzione in servizio di magistrati dell'ordine giudiziario dispensati per motivi politici o razziali .....	»	107
Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264: Modificazioni al vigente ordinamento universitario .....	»	108
Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287: Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile .....	»	109

Decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249: Assetto della legislazione nei territori liberati .....	Pag.	110
Decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252: Pubblicazione ed entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegra- zione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica .....	»	114
Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301: Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche am- ministrazioni .....	»	121
Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306: Norme complementari alle disposizioni del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica ....	»	126
Decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388: Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali .....	»	132
Decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238: Provvedimenti sull'istruzione superiore .....	»	133
Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222: Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali .....	»	136
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1945: Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti degli apolidi, colpiti da disposizioni razziali, che abbiano già avuto la cittadinanza tedesca .....	»	143
Decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 348: Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami .....	»	144
Decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668: Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale .....	»	145
Decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880: Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime	»	146

Decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1946, n. 87: Riammissione in servizio del personale militare della Regia guardia di finanza già dispensato per motivi politici e razziali .	Pag. 149
Decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393: Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale .....	» 150
Regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535: Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali .....	» 154
Decreto ministeriale 25 novembre 1946: Proroga del termine fissato dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali .....	» 155
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472: Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale ....	» 156
Decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 gennaio 1947, n. 68: Norme per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 848, relativo al trattamento di quiescenza degli agenti dipendenti dalle aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna in concessione, esonerati per motivi politici o razziali .....	» 157
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 148: Proroga dei termini per la dichiarazione di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana .....	» 160
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373: Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali .	» 161
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 364: Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili .....	» 163
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 526: Modalità per la erogazione dei fondi occorrenti per la gestione sequestrataria dei beni appartenenti a cittadini di razza ebraica ed a sudditi e Stati delle Nazioni Unite .....	» 164

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612: Proroga dei termini per la dichiarazione di convalida o di inefficacia di atti emanati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale .....	Pag.	165
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762: Proroga del termine di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale ....	»	166
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 771: Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di rescissione concessa dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite da disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali .....	»	167
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 801: Modificazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali, nei loro diritti patrimoniali .	»	168
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei professori universitari che hanno raggiunto i limiti di età.....	»	169
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1153: Ulteriore proroga al 31 marzo 1948 dei termini previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, per la dichiarazione di convalida o di inefficacia dei provvedimenti emanati dal sedicente governo della repubblica sociale .....	»	170
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640: Revisione delle libere docenze ed ammissione alla sessione di esami prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche .....	»	171
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1725: Ripristino del contributo statale a favore degli Asili infantili israelitici a norma della legge 30 luglio 1896, n. 343 .....	»	172



Decreto ministeriale 4 dicembre 1947: Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762, riguardante i beni dei perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale .....	Pag.	173
Decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265: Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari .....	»	174
Decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 577: Conferimento di cattedre negli Istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali .....	»	175
Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033: Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali .....	»	176
Legge 16 febbraio 1949, n. 84: Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali .....	»	177
Legge 5 gennaio 1950, n. 23: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali .....	»	178
Legge 19 gennaio 1950, n. 24: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche .....	»	179
Legge 11 aprile 1950, n. 220: Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio .....	»	180
Legge 19 maggio 1950, n. 323: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali .....	»	182
Legge 19 maggio 1950, n. 355: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, concernente		

integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari .....	<i>Pag.</i>	183
Legge 10 agosto 1950, n. 806: Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione .....	»	184
Legge 14 gennaio 1953, n. 50: Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali .....	»	185
Legge 12 febbraio 1955, n. 44: Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana .	»	186
Legge 10 marzo 1955, n. 96: Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti .....	»	187
Legge 9 aprile 1955, n. 266: Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche .....	»	191
Legge 1° luglio 1955, n. 550: Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospitalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali .....	»	192
Legge 8 novembre 1956, n. 1317: Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti .....	»	193
Legge 8 dicembre 1956, n. 1429: Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali .....	»	195
Legge 25 aprile 1957, n. 280: Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione .....	»	196
Legge 11 giugno 1960, n. 602: Proroga dei limiti di età per i professori delle Accademie di belle arti e dei Conservatori di musica perseguitati per ragioni politiche o razziali ed estensione ai professori universitari esclusi dai concorsi per ragioni politiche o razziali dei benefici previsti dalla legge 19 maggio 1950, n. 355 .....	»	197
Legge 14 marzo 1961, n. 130: Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico .....	»	199
Legge 3 aprile 1961, n. 284: Modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e della legge 8 novembre 1956, n. 1317,		

concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ...	Pag.	200
Legge 28 luglio 1961, n. 831: Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica .....	»	202
Decreto ministeriale 1° settembre 1961: Sistemazione nei ruoli degli istituti di istruzione secondaria e artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti .....	»	205
Decreto ministeriale 26 ottobre 1961: Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 1° settembre 1961 per la sistemazione in ruolo degli insegnanti forniti di particolari requisiti .....	»	207
Legge 2 febbraio 1962, n. 37: Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152 e 3 aprile 1958, n. 471 .....	»	208
Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043: Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste .....	»	211
Legge 15 dicembre 1965, n. 1424: Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 marzo 1955, n. 96 e della legge 8 novembre 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti .....	»	217
Legge 24 aprile 1967, n. 261: Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti .....	»	218
Legge 14 marzo 1968, n. 211: Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo .....	»	220
Legge 18 marzo 1968, n. 238: Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima .....	»	221
Legge 18 marzo 1968, n. 313: Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra .....	»	223

Legge 28 marzo 1968, n. 361: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti .....	Pag.	225
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488: Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria .....	»	226
Legge 2 dicembre 1969, n. 997: Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti .....	»	227
Legge 24 maggio 1970, n. 336: Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati .....	»	228
Legge 11 giugno 1971, n. 441: Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica .....	»	231
Legge 8 luglio 1971, n. 541: Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati .....	»	232
Legge 9 ottobre 1971, n. 824: Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati .....	»	233
Decreto ministeriale 25 agosto 1972: Modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 .....	»	237
Legge 20 dicembre 1973, n. 824: Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo .....	»	241
Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato .....	»	244
Legge 23 febbraio 1974, n. 63: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972 ...	»	245

Ordinanza ministeriale 1° giugno 1974: Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia .....	Pag.	246
Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261: Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati .....	»	247
Legge 14 agosto 1974, n. 355: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati .....	»	250
Legge 10 ottobre 1974, n. 496: Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza .....	»	254
Legge 16 gennaio 1978, n. 17: Norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti .....	»	255
Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915: Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra .....	»	256
Legge 18 novembre 1980, n. 791: Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. ....	»	258
Legge 22 dicembre 1980, n. 932: Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali .....	»	260
Legge 26 aprile 1983, n. 131: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983 .....	»	263
Decreto ministeriale 10 febbraio 1987: Approvazione della tariffa e relative istruzioni di applicazione per il calcolo del valore capitale relativo alle maggiori quote di pensione a carico dell'I.N.P.S. derivanti dai benefici combattentistici in applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336; 8 luglio 1971, n. 541 e 9 ottobre 1971, n. 824 .....	»	264



## PREFAZIONE

*Il razzismo è in radice incompatibile con qualunque Stato di diritto. L'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge – proprio il solenne principio espresso dall'articolo 3 della Costituzione repubblicana – è una eguaglianza inscindibile dal valore della tolleranza.*

*È una estraneità, quella fra il costituzionalismo democratico e l'intolleranza razzista, che i padri fondatori della nostra Repubblica vollero non a caso riaffermare all'Assemblea Costituente, quando era ancora vivo, con tutta la propria drammaticità, il ricordo della tragedia dell'Olocausto; quando doveva essere completato il riscatto della nuova democrazia dalla infamia delle leggi razziali del '38.*

*«Il principio dell'eguaglianza di fronte alla legge – scrisse nel '47 Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75 – conquista delle antiche Carte costituzionali, è riaffermato con più concreta espressione, dopo le recenti violazioni per motivi politici o razziali, e trova ogni nuovo e più ampio sviluppo con l'eguaglianza piena, anche nel campo politico, dei cittadini».*

*Era il principio che aveva intrecciato primo e secondo Risorgimento nel segno di uno Stato che fosse sempre più casa comune di tutti i cittadini. Era il valore fondamentale in cui si erano sempre riconosciuti gli ebrei d'Italia in attesa che la diaspora si concludesse con la nascita di un proprio Stato: il sogno di Herzl che sarebbe diventato realtà solo nel 1947, dopo le persecuzioni antisemitiche condotte dai regimi totalitari.*

*Proprio nel '47, quando Ruini lavorava al progetto di Costituzione per la nuova Italia e pronuciava quelle solenni parole contro il razzismo ed ogni tipo di discriminazione dei cittadini della Repubblica, l'Italia non aveva ancora concluso la lunga opera di integrale rimozione degli effetti nefasti prodotti nel nostro ordinamento giuridico dalle leggi del '38: le leggi che stabilirono la completa emarginazione degli ebrei dalla vita civile italiana, mentre Mussolini si*

avviava ad unirsi ad Hitler nell'aggressione alle democrazie europee.

*«L'abrogazione delle leggi razziali». È la ricerca significativa che il servizio studi del Senato, proprio nel cinquantenario delle leggi del '38, dedica alla politica legislativa svolta dall'Italia, dopo la caduta del fascismo, per liberare con più di ottanta nuove leggi il nostro ordinamento da tutte le norme che avevano consumato il dramma dell'antisemitismo a partire dalla fine degli anni trenta. Norme che avevano chiuso un'epoca della vita italiana: quella cominciata con le «Interdizioni israelitiche» di Carlo Cattaneo e con gli editti sugli ebrei di Carlo Alberto.*

*Era stata un'epoca che aveva risparmiato sempre agli ebrei la violenza delirante del nazionalismo e del decadentismo irrazionalista. Con la conseguenza che la cancellazione delle leggi razziali, a partire dal '44, avrebbe segnato il ritorno ai valori del Risorgimento.*

*Ma quella rimozione di norme illiberali è stata una opera che si è svolta per quasi un quarantennio intervenendo sia nella sfera dei diritti civili sia nella sfera dei diritti politici, con disposizioni che cominciarono ad essere varate nel gennaio '44, proprio pochi mesi dopo la tragedia dell'8 settembre, quando fu Badoglio a dettare le prime norme che dovevano rendere finalmente giustizia agli ebrei, con lo strumento del regio decreto legge. Quasi un atto riparatore di Casa Savoia verso quelle leggi razziali di cui era stata complice; ma un atto riparatore che certo non poteva assolvere la monarchia dalle proprie gravissime responsabilità verso l'ascesa e il consolidamento del fascismo.*

*Continuò Bonomi, nel quadro di quell'esperienza ciellenistica che avrebbe condotto alla convocazione dell'Assemblea costituente; una partecipazione dei partiti antifascisti alla direzione politica del paese che consentì di approvare, fra il '44 e il '47, ventidue leggi che, oltre a ripristinare i diritti civili e politici degli ebrei, liberavano il mondo universitario da ogni barriera antisemitica. E l'opera di rimozione, sia pure per quanto riguardava gli aspetti legislativi meno rilevanti e centrali, è proseguita per i decenni successivi: fino al febbraio '87. Cioè quasi fino al quarantennale della Repubblica. La nostra Repubblica che oggi ha saldato per intero il proprio debito con gli ebrei.*

*In Italia non c'era mai stata una tradizione antisemita. In Italia non c'era stato un Gobineau (e le variazioni dialettali del razzismo d'oltralpe non avevano raggiunto neanche, con Preziosi, le soglie del*



*dilettantismo, sia pure arrogante e sopraffattore). Nell'Italia fascista non c'era poi nessun Rosenberg di turno.*

*Mussolini non era stato antisemita almeno fino al 1936. Aveva trattato col sionismo con grande apertura e spregiudicatezza, ogni volta che gli era stato utile nella sua prospettiva di penetrazione nel Medio Oriente. Aveva esaltato nei colloqui con Emil Ludwig (poi faticosamente ritirati dalle librerie, in omaggio all'Asse) il contributo degli ebrei al Risorgimento italiano, e in particolare alle forze armate italiane.*

*La svolta antisemita del 1938 deriva da un complesso di elementi nazionali, in cui prevale l'emulazione con la Germania nazista (che mai chiese all'Italia di Mussolini, almeno in quegli anni, di adeguarsi alla legislazione antiebraica). E il complesso di provvedimenti discriminatori - vera vergogna per la nazione italiana - fu preceduto da un manifesto degli intellettuali, si fa per dire, antisemiti che fu divulgato il 14 luglio 1938, forse nell'odio inconsumabile per i principi del 1789. Cinquanta anni fa esatti.*

*Manifesto che ebbe una sua storia fra comica e tragica, pur essendo nell'insieme un documento tragico, destinato a prolungare i suoi estremi frutti nei campi di Fossoli e nella Risiera di San Sabba. Undici giorni dopo la pubblicazione del manifesto, il 25 luglio (altra singolarità delle date!) un comunicato del partito nazionale fascista rendeva noti i nomi degli estensori del testo, chiarendo che il tutto era stato redatto «sotto l'egida del Ministero della cultura popolare».*

*Fra i nomi degli scienziati evocati dal fascismo (e tenuti nascosti per undici giorni) non mancavano giovani assistenti universitari alla ricerca purchessia della carriera; solitari e degradati spiccavano due soli cattedratici di rilievo nazionale, come Nicola Pende e Sabato Visco. E neanche è sicuro che il testo definitivo del manifesto, rimaneggiato da Mussolini, fosse stato da loro approvato. Ma poco importava. La loro protesta, se ci fu, fu soffocata; il loro avallo intellettuale rimase intero con tutte le conseguenze che verranno; funeste e dissolvitrici.*

*«Gli ebrei non appartengono alla razza italiana». Il punto nove del manifesto ne risssumeva l'intera logica, opposta a tutta la cultura italiana, anche a quella della stagione positivista. Sempre cauta in materia di razze e sempre ostile a identificare le ricerche sull'«etnos» con le passioni e le deviazioni del razzismo.*

*Gli ebrei in Italia erano quarantacinquemila, su una popolazione di quarantaquattromilioni di abitanti: appena l'1,3 per mille. E solo in*

odio a quella minoranza minuscola e generosa, che si era identificata con la causa nazionale e risorgimentale, furono scomodati tutti gli archivi dell'intolleranza e della barbarie: «Il concetto delle razze è concetto puramente biologico» (con la ripulsa dei concetti e dei principi di popolo e nazione: addio Mazzini), «esistono razze grandi e razze piccole», «esiste ormai una pura razza italiana», «è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti». I servitori della cattedra andavano oltre lo stesso cinismo del dittatore.

Arnaldo Momigliano – il grande intellettuale che fu vittima di quelle misure – ha scritto, poco prima di morire, una pagina mirabile sugli ebrei italiani. E il danno che fu apportato all'università del nostro Paese con quel pogrom ufficiale non fu calcolabile.

Taluni ritorni (penso ad Attilio Momigliano nell'Ateneo fiorentino) furono solcati da tale malinconia da non consentire più l'esercizio del mandato.

Ma per quella cultura libera che rifiutava di associarsi alla campagna antisemita restava un grande punto di riferimento: La Critica di Benedetto Croce, la rivista dove nel '38 il filosofo della religione della libertà condannò l'intera follia di una intolleranza che costituiva la più completa negazione degli ideali di libertà e di umanità.

E proprio Croce, davanti ad un collega di una università della Germania che esaltava «la mano sicura del Führer» nella costruzione dell'«Uomo tedesco», senza esitazione disse: «Caro signore, all'umanità importa l'uomo e non l'uomo tedesco, l'uomo e non l'animale, o una nuova varietà di animale; e, se nell'uomo persiste, o di nuovo si forma l'animale, l'umanità dovrà lavorare a dissolverlo e risolverlo in sé».

Erano quelle le parole di Croce che non a caso Ernesto Rossi, l'esponente di Giustizia e Libertà, ricordava dal carcere. E proprio sulla rivista omonima del movimento antifascista di Rossi e di Bauer, un grande combattente democratico, Max Salvadori, il 16 settembre 1938 lanciava una inquietante previsione per quanto sarebbe avvenuto dopo le leggi razziali: «la campagna antisemita in Italia andrà fino in fondo e alle sofferenze degli ebrei di Germania, di Austria, d'Ungheria e di Romania, si aggiungeranno quelle dei quarantamila ebrei italiani».

Si ribellava a quella involuzione legislativa Piero Calamandrei: perché il giurista «sente a maneggiare quelle leggi oppressive lo schifo

*del contatto immondo, e prende in odio per colpa di esse la stessa scienza giuridica».*

*Già nel luglio '38, era iniziata l'espulsione da tutte le scuole italiane, parallelamente alla nascita della Direzione generale del Consiglio superiore per la demografia e la razza.*

*L'offensiva contro gli ebrei presto si spostò all'interno della burocrazia ministeriale, con il licenziamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici. Ma le discriminazioni antisemite non si fermarono lì: investirono le stesse libere professioni, di fatto precluse al mondo ebraico.*

*Fu solo una discriminazione legislativa? C'era di più in quella svolta del '38 perchè «non dobbiamo mai dimenticare – ha scritto Alessandro Galante Garrone –, quando prendiamo in esame le leggi antisemite del 1938 e le liste degli israeliti che furono burocraticamente compilate in attuazione di quelle leggi e lo zelo dei funzionari, che la suprema infamia del grande olocausto degli ebrei è cominciata in Italia proprio con quelle leggi, e con tutto quello che le accompagnò e le seguì. Tra queste leggi del 1938-39 e l'ecatombe di alcuni anni dopo c'è una diretta continuità».*

*Ma quelle leggi non riuscirono a condizionare profondamente la coscienza collettiva degli italiani, dal momento che i provvedimenti del '39 si collocavano pur sempre in una realtà nazionale che era sempre rimasta estranea all'antisemitismo: al contrario della Germania dove il razzismo era stato già espresso da un intero filone culturale dell'800 che si sarebbe poi riflesso nella stessa formazione delle nuove generazioni.*

*In Italia l'antisemitismo era sempre rimasto estraneo alla cultura e allo stesso costume degli italiani. Con la conseguenza che «durante la guerra – ha ricordato Simon Wiesenthal – non ho mai sentito parlare di casi in cui degli ebrei fossero stati maltrattati da soldati italiani». E, dopo la guerra «non ci risultarono mai – sono sempre parole di Wiesenthal – nei numerosi casi a conoscenza del nostro Centro, dei riferimenti a maltrattamenti di soldati italiani sul fronte orientale».*

*Ma la mano sugli ebrei, con tante e degradanti complicità intellettuali, anticipò pur sempre la rovina della patria. E il suo riscatto coincise – non dimentichiamolo mai – col «no» risoluto ad ogni razzismo, comunque mascherato e comunque dissimulato.*

*La rimozione di quelle leggi che avevano negato i principi stessi dello Stato di diritto ha contribuito a recuperare l'eredità risorgimenta-*

*le nella «nuova Italia» che usciva dalla drammatica esperienza della dittatura. Un ritorno a quel primo Risorgimento che non a caso aveva costituito per Teodoro Herzl un fondamentale punto di riferimento: verso una democrazia israelitica che non sarebbe stata possibile senza la nostra democrazia risorgimentale: un binomio inscindibile che tocca a noi rafforzare contro le vecchie e le nuove intolleranze. Perché l'antisemitismo non torni più a minacciare la civile convivenza degli italiani.*

GIOVANNI SPADOLINI

DALL'«ANTIRISORGIMENTO» AL POSTFASCISMO:  
L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI E IL REINSERIMENTO  
DEGLI EBREI NELLA SOCIETÀ ITALIANA

1. PREMESSA

Circa sei mesi dopo la caduta del regime fascista, i regi decreti legge 20 gennaio 1944, n. 25 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1944) e n. 26 (pubblicato e reso operante però con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252) sanzionavano l'abrogazione delle leggi razziali e avviavano il processo di reintegrazione dei cittadini ebrei nella vita e nella società italiana, dopo l'ostracismo decretato dai provvedimenti antisemiti del fascismo e le persecuzioni che ne erano scaturite. Come precisavano i testi dei decreti, queste disposizioni miravano a riparare prontamente alle gravi sperequazioni di ordine morale, politico e patrimoniale «create da un indirizzo politico infondatamente volto alla difesa della razza»; esse, di fatto, venivano a rappresentare solo un primo passo nel lungo cammino necessario a sanare le profonde ferite arrecate da una tragedia che, agli inizi del 1944, si presentava viva e dolente nei pochi che avevano avuto la ventura di giungere nelle regioni meridionali già liberate dagli eserciti alleati, e stava vivendo la sua fase più acuta e sanguinosa nei territori ancora assoggettati alla Repubblica sociale italiana e all'occupazione tedesca (1).

---

(1) Per un inquadramento storico di queste problematiche, cfr. R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino, 1988, 4<sup>a</sup> ed., pp. XX-647; cfr. inoltre: M. MICHAELIS, *Mussolini e la questione ebraica*, Milano, 1982, pp. 572; G. MAYDA, *Ebrei sotto Salò*, Milano, 1978, pp. 274; per un quadro della bibliografia più recente, cfr. M. TOSCANO, *Gli ebrei in Italia dall'emancipazione alle persecuzioni*, «Storia contemporanea», ottobre 1986, pp. 905-954.

A partire dal gennaio 1944, comunque, aveva inizio un'ampia produzione normativa che, nata dall'esigenza di abrogare le leggi razziali, avrebbe progressivamente allargato la sua portata (2).

Norme reintegrative, restitutorie e risarcitorie (3) non solo giunsero a costituire in breve tempo un *corpus* ragguardevole, ma aprirono inevitabilmente un ampio contenzioso e generarono anche posizioni apertamente polemiche: mentre a livello politico le disposizioni venivano emanate senza incontrare resistenze significative, queste emergevano nella giurisprudenza e nell'amministrazione (4):

«Tale complesso di norme, - ha osservato A. Tabet - emanate in momenti particolarmente gravi della vita pubblica italiana, risente inevitabilmente del clima in cui furono redatte, sicché non sempre all'intenzione del legislatore corrispose pari chiarezza di disposizione. Come era inevitabile, mentre le pubbliche amministrazioni ottemperarono prontamente e spontaneamente alle leggi reintegrative, molte resistenze si ebbero da parte di privati, individui od enti, i cui interessi si trovarono in contrasto con le norme reintegrative e riparatorie, fra l'altro oscure e difettose. Fiorì così, nei primi anni del dopoguerra, una notevole congerie di cause tra privati, che ha dato vita a vivaci dispute dottrinali e che man mano si è venuta affievolendo sino ad estinguersi quasi del tutto, anche per effetto del carattere eccezionale e temporaneo di tutta la legislazione speciale in materia. È solo da avvertire che l'interpretazione giurisprudenziale data alle leggi reintegrative fu costantemente restrittiva in tema di azioni di annullamento e rescissione sicché in definitiva ben pochi furono i casi in cui il cittadino ebreo ebbe benefici concreti dalla legislazione riparatrice» (5).

Si tratta indubbiamente di indicazioni importanti che sottolineano l'esigenza di passare dalla constatazione delle controversie

---

(2) Cfr. al riguardo R. BOTTA, *L'attuazione dei principi costituzionali e la condizione giuridica degli Ebrei in Italia*, in *Il pregiudizio antisemitico in Italia*, Roma, 1984, p. 179, che fornisce anche un'ampia bibliografia sull'argomento; A. TABET, *Ebrei*, «Enciclopedia forense», vol. III, Torino, 1960, pp. 395-397; C. MIRABELLI, *Israeliti*, «Enciclopedia del diritto», vol. XXII, Milano, 1972, pp. 968-982; G. Fubini, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, pres. di A.C. Jemolo, Firenze, 1974, pp. 73 e segg.

(3) Per questa classificazione, cfr. A. TABET, *op. cit.*, pp. 396-397; cfr. anche le osservazioni al riguardo di G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria - Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, «La Rassegna Mensile di Israel», gennaio-agosto 1988, pp. 478-479 (d'ora in avanti «RMI»).

(4) G. FUBINI, *La condizione cit.*, p. 76.

(5) A. TABET, *op. cit.*, p. 397.

dottrinali e delle contrastanti applicazioni giurisprudenziali ad un inquadramento storico complessivo del problema, strumento indispensabile per giungere ad una più piena valutazione delle complesse implicazioni della legislazione abrogativa e delle norme elaborate a partire dall'autunno del 1943 e per coglierne la valenza complessiva nell'ambito del rapporto tra la società italiana e i suoi cittadini ebrei, quale si era venuto configurando dagli anni del Risorgimento.

Numerosi motivi spingono in questa direzione: l'esigenza di una attenta valutazione del significato e delle conseguenze della legislazione razziale fascista rispetto alla precedente e successiva storia del paese; l'importanza di una puntuale considerazione del trauma subito dall'ebraismo italiano e delle modalità del suo reinserimento nel tessuto del paese attraverso le esperienze dell'antifascismo, della resistenza, della nascita della Repubblica; la necessità di raccordare la legislazione abrogatrice e restitutiva alle vicende politiche, sociali, culturali dell'Italia postbellica, che impone anche una riflessione, in questa circostanza appena accennata in termini problematici, sulle capacità di mediazione sociale e di trasmissione culturale della intensa attività legislativa svolta, da parte di una classe politica proveniente in larga misura dall'antifascismo e dall'esperienza unitaria della resistenza.

Sulla base di queste premesse, appare chiaro quindi che la legislazione postfascista sugli ebrei non può essere presa in esame solo come fatto in sé, ma deve tenere conto delle numerose implicazioni storiche, politiche, culturali e morali ad essa connesse, e non può trascurare una riflessione sulle sue capacità di favorire il processo di reinserimento di una minoranza nella vita del paese e di rappresentare una svolta nella coscienza collettiva dopo le leggi razziali, che costituirono un fatto nuovo nella storia nazionale.

Le leggi razziali lacerarono infatti una duplice identità politica, culturale, morale, quella dello Stato unitario e quella, ad essa speculare, degli ebrei italiani; questa considerazione conferma indirettamente lo stretto rapporto esistente tra la legislazione antiebraica e la normativa postfascista che a quei provvedimenti cercò di porre riparo, e contribuisce a spiegare la convivenza di elementi apparentemente contrastanti ma di fatto compresenti nella realtà della vita quotidiana del paese dopo il 1938: l'estraneità della popolazione italiana nei confronti dell'antisemitismo e l'entusiasmo manifestato da cospicui settori di quella stessa società nei confronti

del razzismo; la diversità degli atteggiamenti collettivi (in diversi contesti politici) fino al 25 luglio e dopo l'8 settembre 1943, allorché emersero eroiche solidarietà e non mancarono penose delazioni. Distinzioni sostanziali e non contraddittorie, che sottolineano l'esigenza di giungere, al di là della stratificazione delle esperienze compiute e di superficiali constatazioni prive di consistenza scientifica, ad una più completa identificazione storiografica di ciò che fu l'antisemitismo fascista nella storia dell'Italia contemporanea e del rilievo dei traguardi conseguiti dalla classe dirigente che ad esso, attraverso varie fasi, si sostituì (6).

Sotto questo profilo, pertanto, quella storia minima e sovente subalterna dei rapporti tra la società italiana e la minoranza ebraica si conferma come interessante momento di verifica delle vicende del paese, di momenti particolari e delle linee di fondo della sua storia. Più in particolare, l'azione legislativa mirante ad abrogare i provvedimenti antiebraici e a sanare le loro conseguenze morali e materiali si configura come momento d'arrivo del tragico processo innescato dal fascismo e come punto d'avvio di una nuova fase storica di cui si offre in questa circostanza una prima ricostruzione, essenzialmente problematica.

La letteratura storica sul tema e sulle vicende dell'ebraismo italiano nel secondo dopoguerra è infatti praticamente inesistente, ma la disponibilità di una cospicua documentazione d'archivio, qui parzialmente utilizzata per la prima volta, consente di mettere a fuoco le linee generali che informarono l'azione delle autorità politiche del paese e le spinte provenienti da parte ebraica. Ma

---

(6) Si vedano al riguardo le importanti osservazioni formulate da R. DE FELICE nella *Introduzione* alla 4<sup>a</sup> ed. della *Storia degli ebrei cit.* sulle valutazioni superficiali espresse da taluni a proposito dell'aiuto prestato dai militari e dalla popolazione italiana agli ebrei durante la seconda guerra mondiale, ove la carenza di inquadramento storico rischia di portare «a minimizzare la responsabilità del regime fascista e di Mussolini ... e a sfigurare talmente tutta la politica ebraica del fascismo da renderla praticamente inintelligibile» (pp. XII-XIII); e sulla necessità di tenere presenti quei contributi storiografici più recenti, in specie l'opera di G. Mosse, che hanno sottolineato l'«inscindibile nesso che nell'età contemporanea si è venuto stabilendo tra razzismo, antisemitismo e politica di massa e che ha pressoché completamente mutato il carattere dell'antisemitismo della nostra epoca rispetto a quello tradizionale, precedente la rivoluzione francese» (pp. XI-XII), indicazioni particolarmente stimolanti ai fini di una valutazione delle trasformazioni avvenute nella società italiana durante il fascismo anche nei confronti del «problema» ebraico.



tracciando questo primo quadro del problema, scaturiscono ulteriori spunti di riflessione e ipotesi di ricerca. Non si può infatti dimenticare, in una prospettiva più ampia, che, in quei primi anni del dopoguerra in cui si studiavano, discutevano ed elaboravano le norme per la reintegrazione degli ebrei nella società italiana, la «questione ebraica» visse una stagione assai intensa. Una società che usciva da venti anni di dittatura, dall'antisemitismo fascista, dalle contrapposte esperienze della resistenza e di Salò, e doveva fare i conti con le sue grandi ferite materiali e morali, comprese quelle non piccole patite dagli ebrei, accoglieva migliaia di altri ebrei provenienti dall'Europa centro-orientale e desiderosi di immigrare in Palestina, perché ritenevano impossibile ricostruire le proprie esistenze in quei luoghi ove la loro storia e la loro presenza erano state spazzate via nell'indifferenza e nell'ostilità dei loro vicini.

Gli ebrei italiani, al contrario, nonostante tutte le gravissime lacerazioni subite, si sforzavano di reinserirsi nella vita del paese e di riannodare i fili di un antico discorso tragicamente interrotto: per essi, il rinnovamento della società italiana dopo il fascismo doveva significare anche un ritorno autentico ed effettivo ai valori liberali e democratici capace di sostituire a un'idea di nazione esclusivista e intollerante l'ideale delle libertà di tutti come fulcro del divenire civile del paese.

## 2. DALLA «NAZIONALIZZAZIONE PARALLELA» ALL'«ANTIRISORGIMENTO»: LE LEGGI RAZZIALI E LA COSCIENZA STORICA DEGLI EBREI D'ITALIA

Il riferimento al processo di formazione della identità nazionale dell'ebraismo italiano in epoca risorgimentale appare certamente come uno dei fattori basilari per comprendere nella sua pienezza e nella sua gravità la portata della ferita che le leggi razziali infersero alla compagine israelitica della penisola, scardinandone il quadro dei valori politici e culturali, nel cui ambito gli originari motivi della tradizione religiosa e culturale giudaica ricoprivano, per i più, un ruolo decisamente subalterno rispetto alla acquisita coscienza dell'appartenenza nazionale italiana. Come indicò sin dal 1933 A. Momigliano in una celebre recensione a *Gli Ebrei in Venezia* di C. Roth, infatti,

«... la storia degli Ebrei di qualsiasi città italiana... è essenzialmente... la storia della formazione della loro coscienza nazionale italiana. Né, si badi bene, questa formazione è posteriore alla formazione della coscienza nazionale italiana

in genere, in modo che gli Ebrei si sarebbero venuti a inserire in una coscienza nazionale già precostituita. La formazione della coscienza nazionale italiana negli Ebrei è parallela alla formazione della coscienza nazionale nei Piemontesi o nei Napoletani o nei Siciliani: è un momento dello stesso processo e vale a caratterizzarlo... Il che naturalmente non ha impedito che essi nella loro fondamentale italianità conservassero in misura maggiore o minore peculiarità ebraiche... Quando furono abbattuti i cancelli dei ghetti questo processo era nelle sue linee essenziali già compiuto (7).

Da queste premesse A. Gramsci deduceva le ragioni dell'inesistenza di antisemitismo nel paese, un tema che meriterebbe comunque maggiori approfondimenti rispetto alle attuali acquisizioni della ricerca storica (8). Sta di fatto, però, che nonostante la lunga sedimentazione di una antica diffidenza antiebraica di matrice cattolica, esemplificata dal sistema dei ghetti e perdurante in talune sue forme in alcune aree della società italiana dell'800 e del '900, nell'Italia postunitaria l'antisemitismo rimase un fatto del tutto marginale (9), non giunse mai ad avere quella funzione di strumento di mobilitazione politica che, specie negli ultimi decenni dell'800, riusciva a conquistare in Francia, Austria o Germania, ove il processo di emancipazione giuridica e civile degli ebrei aveva seguito strade ben differenti (10). Analogamente, il razzismo rimaneva sostanzialmente estraneo alla cultura italiana, che recepiva senza particolari problemi l'ingresso degli ebrei nella vita del nuovo Stato, limitandosi a qualche clamorosa ma limitata manifestazione di insofferenza (11) ed indirizzava piuttosto i suoi pregiudizi, specie nei primi decenni del '900, nei confronti del sionismo, soprattutto da parte di ambienti nazionalistici e cattolici. Certamente questo rapido processo di integrazione, che disponeva già di solide premesse, era facilitato dai caratteri e dai comportamenti degli ebrei italiani in quei primi decenni di vita dello Stato unitario: pochi, ricchi di una antica tradizione di insediamento storico e sociale in città e villaggi

---

(7) A. MOMIGLIANO, *Recensione a Cecil Roth, Gli Ebrei in Venezia*, in *Pagine Ebraiche*, a cura di S. Berti, Torino, 1987, p. 237. Per le osservazioni di Gramsci, cfr. le pp. 241-242.

(8) Cfr. ad es. G. TORTORELLI, *L'affare Dreyfus e i socialisti italiani*, «Società e storia», gennaio-marzo 1986, pp. 105-132.

(9) Cfr. R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 27 e segg.

(10) Cfr. G.L. MOSSE, *Il razzismo in Europa*, Roma-Bari, 1980, pp. 153-155, 168 e segg.

(11) A.M. CANEPA, *Emancipazione, integrazione e antisemitismo in Italia. Il caso Pasqualigo*, «Comunità», giugno 1975, pp. 166-203.

dell'Italia centro-settentrionale, privi di tratti esteriori immediatamente distintivi e caratterizzanti, avevano rapidamente relegato il culto delle proprie tradizioni religiose e culturali all'interno delle pareti domestiche, in favore di una immersione sempre più decisa e profonda in tutti gli aspetti, politici, economici, sociali, culturali della vita del paese. Emblema di questa simbiosi, diveniva, agli inizi del '900, allorché si delineavano importanti processi di risveglio e di rinnovamento della cultura tradizionale (12), l'ascesa di personalità di origine ebraica in posti delicati e importanti della vita del paese.

Momento culminante di questo processo era, nel 1915, il fremente patriottismo che scuoteva gli ebrei italiani di fronte all'ingresso del paese nella guerra mondiale, significativamente interpretata secondo moduli risorgimentali; essa diveniva un momento decisivo di quel processo di «snazionalizzazione ebraica e nazionalizzazione italiana» avviato dal Risorgimento: l'adesione alla guerra esprimeva «l'aspirazione a suggellare col sangue il rapporto con la patria e madre Italia e con casa Savoia, dispensatrice della loro uguaglianza e libertà», e diveniva la sanzione etica e ideologica della loro appartenenza nazionale italiana (13).

Gli ebrei erano e si sentivano cittadini italiani a pieno titolo, e come tali operavano le proprie scelte nei confronti dei gruppi e delle forze operanti nel paese. All'indomani della grande guerra, quindi, anche il fascismo, privo di quelle pregiudiziali antiebraiche che caratterizzavano altri movimenti affini, annoverò a lungo tra le proprie file degli israeliti; cosicché enorme fu nel 1938 lo smarrimento di gran parte dell'ebraismo italiano di fronte a quella che appariva come una svolta improvvisa della politica del regime. Le leggi razziali e l'antisemitismo scardinavano radicate certezze e più recenti illusioni; si contrapponevano radicalmente alla tradizione dello Stato unitario e ai moduli risorgimentali sui quali si era modellata negli ultimi decenni la coscienza ebraica; le leggi razziali, ha osservato significativamente A. C. Jemolo, rappresentarono «il

---

(12) Cfr. al riguardo, A. MILANO, *Gli Enti culturali ebraici in Italia nell'ultimo trentennio (1907-1937)*, «RMI», febbraio-marzo 1938, pp. 253-269; M. TOSCANO, *Fermenti culturali ed esperienze organizzative della gioventù ebraica italiana (1911-1925)*, «Storia contemporanea», dicembre 1982, pp. 915-961.

(13) M. TOSCANO, *Ebrei ed ebraismo nell'Italia della Grande Guerra. Note su una inchiesta del Comitato delle comunità israelitiche italiane del maggio 1917*, in *Israël - Saggi sull'Ebraismo italiano* a cura di F. Del Canuto, Roma, 1984, pp. 354-355; 392.

laceramento, senza più preoccupazioni di dissimulazione, dello Statuto, il rinnegamento del Risorgimento» (14).

I provvedimenti emanati a partire dal 1938 stabilivano una separazione tra cittadini italiani che capovolgeva le esperienze compiute nei primi settant'anni di vita dello Stato unitario: anche nella penisola, razzismo e antisemitismo divenivano ingredienti della «politica di massa», giacché alla loro valenza di politica estera si affiancava un progetto politico interno legato alla svolta totalitaria del regime nella seconda metà degli anni '30.

Il 14 luglio 1938 il «manifesto degli scienziati» rivelava agli italiani la loro appartenenza alla razza ariana e l'estraneità degli ebrei alla comunità nazionale; ai primi di settembre, veniva revocata la cittadinanza italiana agli ebrei stranieri che l'avevano ottenuta dopo il 1° gennaio 1919 e decretata la loro espulsione dal regno; professori e studenti ebrei erano esclusi dalle scuole di ogni ordine e grado; nella riunione del Gran Consiglio del 6 ottobre venivano tracciate le linee della politica ebraica del fascismo cui fecero presto seguito le leggi che dovevano trasformarla in parte integrante della legislazione dello Stato: il decreto-legge 15 novembre n. 1779 integrava le norme per la difesa della razza nella scuola; il decreto-legge 17 novembre n. 1728, tra l'altro, dichiarava nullo il matrimonio del cittadino di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, escludeva gli ebrei, definiti in base a criteri razziali e religiosi, dal servizio militare, fissava rigidi limiti ai loro diritti di proprietà, stabiliva che non potevano essere alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, del Partito, degli enti locali, parastatali, etc. Tra i provvedimenti emanati nel corso dei mesi successivi, il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, stabiliva che i beni degli ebrei eccedenti i limiti fissati dalla legge del novembre dovevano essere trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare; la legge 29 giugno 1939, n. 1054, escludeva gli ebrei dall'esercizio delle professioni in favore di non appartenenti alla razza ebraica. La legge 13 luglio 1939, n. 1024, fissava la facoltà del Ministero dell'Interno di dichiarare «la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello stato civile». Alle leggi faceva seguito una miriade di circolari esplicative e di provvedimenti amministrativi che finivano per «ferire gli ebrei nelle loro credenze e

---

(14) A.C. JEMOLO, *Anni di prova*, Vicenza, 1969, p. 163.

nei loro usi più sentiti», come nel caso della proibizione della macellazione rituale del bestiame (15).

Le conseguenze pratiche di questi provvedimenti erano assai pesanti: nel giro di poche settimane, su una popolazione di 47.252 ebrei italiani, dovevano trovare una soluzione ai problemi della vita quotidiana circa 200 professori, 400 funzionari e impiegati statali, 500 impiegati privati, 150 militari in servizio permanente, 2.500 liberi professionisti, decine di cenciaiuoli e mercanti ambulanti, espressione delle fasce più povere di alcune comunità. All'ottobre 1941, 5.966 ebrei italiani avevano lasciato il regno nella speranza di ricostruire altrove le proprie vite e le proprie fortune: tra essi, solo per ricordare pochi nomi significativi, erano Emilio Segrè, Emilio Servadio, Rodolfo Mondolfo, ma accanto agli scienziati di fama mondiale e ai docenti universitari stava una fascia medio borghese che dovette affrontare non poche difficoltà nei nuovi paesi di emigrazione. Tra il 1938 e il 1939, poi, si registrarono oltre 3.000 abiure e dissociazioni, sintomo dello smarrimento diffusosi nella compagine israelitica (16), perché se durissime furono le conseguenze materiali delle leggi razziali, che incisero talora irreparabilmente su situazioni professionali e patrimoniali, certamente gravissime furono le conseguenze morali. Significativamente Dante Lattes l'8 settembre 1938, nell'ultimo mirabile editoriale dell'«Israel», a proposito della chiusura delle scuole agli studenti e ai professori ebrei scriveva:

«... il senso dell'italianità era ed è in tutti grande e profondo, succhiato non solo alle fonti del cielo e della storia di questa terra, ma col latte della madre, coi canti della culla, colle storie dei nonni e dei babbi, coi ricordi delle gesta degli eroi, colla lingua che si chiama materna ed è la lingua italiana. Grande, tragico dolore è che si possa mettere in dubbio la realtà di questo sentimento, la grandezza di questo affetto; o che si diminuisca la sincerità dello slancio con cui gli Ebrei viventi da secoli in Italia parteciparono, collo spirito e col sangue, come tutti gli altri cittadini, alle vicende di questa terra» (17).

Anche sotto questo profilo, se il quadro storico in cui si inserì la politica razziale e maturarono le disposizioni antiebraiche è stato

---

(15) R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 308-309; cfr. anche le pp. 278-279; 283-284; 304-307; 308, 344-348. Per un recente quadro d'insieme, vedi A. CANARUTTO, *La legislazione razziale del fascismo*, in A. Cavaglioni-G.P. Romagnani, *Le interdizioni del Duce*, Torino, 1988, pp. 69-76.

(16) R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 334-335; 363-364.

(17) (D. LATTES), *Nell'ora della prova*, «Israel» 8 settembre 1938.

ampiamente lumeggiato nelle sue motivazioni internazionali e interne, è importante approfondire il significato dell'antisemitismo fascista nella storia dell'Italia contemporanea, un problema che scaturisce dalle contrastanti reazioni della società e della cultura del tempo di fronte a una propaganda martellante e a una legislazione pervasiva che finiva per permeare dei suoi nefasti effetti ogni settore della vita del paese.

Questo ribaltamento di esperienze e di moduli culturali sperimentati da decenni era una parte dell'eredità che la caduta del regime fascista lasciava ai governi presieduti dal maresciallo Badoglio e alla classe dirigente antifascista poi, che avrebbe mostrato i caratteri della propria volontà di rinnovamento e di recupero delle tradizioni liberali e democratiche anche nell'affrontare la «questione ebraica» e i problemi del reinserimento degli ebrei nella vita del paese, a partire dai provvedimenti emanati nel Sud in quegli stessi mesi in cui avevano inizio nelle regioni centro-settentrionali le razzie e le deportazioni e centinaia di ebrei mostravano con una massiccia partecipazione alla resistenza la qualità del rapporto e la forza del legame, dell'identificazione nei destini della terra nella quale erano nati.

### 3. L'ABROGAZIONE DELLE LEGGI RAZZIALI E LA REINTEGRAZIONE DEGLI EBREI NEI DIRITTI CIVILI, POLITICI E PATRIMONIALI (1943-1947)

#### 3.1 *L'atteggiamento governativo tra il 25 luglio e l'8 settembre 1943*

La caduta del fascismo il 25 luglio del 1943 non modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani. Rispetto alla rapidità con cui dal settembre 1938 il regime fascista aveva sanzionato la loro esclusione dalla società italiana, il processo culminato nell'abrogazione delle leggi razziali e nell'emanazione delle misure riparatorie sarebbe stato lungo, faticoso e talora contraddittorio. Si trattava indubbiamente di un'operazione complessa, per l'ampiezza dei colpi inferti dalla legislazione fascista, per il groviglio di interessi che le limitazioni patrimoniali imposte agli ebrei avevano creato, per l'inevitabile penetrazione della normativa razzista nei comportamenti della burocrazia e, soprattutto, per la portata politica che una eventuale abrogazione delle leggi razziali avrebbe avuto in quel delicato momento della vita del paese in cui la

guerra «continuava» a fianco dell'alleato germanico. Quest'ultima argomentazione, avanzata da Badoglio per spiegare la mancata abrogazione delle leggi razziali durante i «quarantacinque giorni», appare «un fatto incontrovertibile», ma non risolve il problema del mancato annullamento almeno degli «effetti perversi» della normativa antiebraica, a cominciare dalle registrazioni anagrafiche presso i commissariati, continuamente aggiornate, che fornirono più tardi un notevole contributo all'organizzazione delle razzie naziste. Inoltre, l'inazione di questi mesi contribuì a rinsaldare l'impreparazione con cui gli ebrei italiani affrontarono i tragici eventi successivi all'8 settembre (18).

Alle speranze suscitate dalla caduta del fascismo, infatti, non faceva riscontro l'adozione di misure concrete miranti a modificare le condizioni degli ebrei. Il 27 luglio, veniva arrestato A. Le Pera, direttore della Direzione generale della Demografia e Razza del Ministero dell'Interno, perno della politica antiebraica del regime. Pur privata del suo capo, però, la Demografia e Razza sopravviveva, e con essa la legislazione razziale; neppure i contatti intercorsi tra il luglio e il settembre del 1943 tra esponenti del Governo Badoglio e rappresentanti dell'Unione conducevano a mutamenti sostanziali della situazione. Venivano diramate solo alcune disposizioni amministrative che stabilivano la revoca del divieto fatto agli ebrei di recarsi in villeggiatura in determinate località, la restituzione, a richiesta, degli apparecchi radio confiscati in precedenza, e la parificazione agli altri cittadini nelle pratiche per il rilascio dei passaporti, ma non si effettuava nessun mitigamento sostanziale né una neutralizzazione dei provvedimenti fascisti (19).

---

(18) Cfr. R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 441 e segg.; p. 463.

(19) R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 441-442; cfr. inoltre S. CAVIGLIA, *Un aspetto sconosciuto della persecuzione: l'antisemitismo «amministrativo» del Ministero dell'Interno*, «RMI» gennaio-agosto 1988, che alle pp. 272-273 riproduce «la circolare con la quale ... vennero revocate le limitazioni che erano state imposte relativamente al rilascio delle autorizzazioni di polizia agli ebrei». La circolare, datata 28 agosto 1943, fissava la decorrenza del provvedimento dal 1° settembre e escludeva ogni retroattività.

P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, a cura di A. Agosti, tomo secondo, p. 161, in data 2 agosto 1943, a proposito della situazione politica romana, osservava: «Nessuno parla di abolizione delle leggi razziali: anche molti che si rallegrano o fingono, della caduta di Mussolini, sono filofascisti o germanofili».

Nell'agosto del 1943, si registrava anche una iniziativa della Santa Sede, promossa da padre Tacchi Venturi e avallata dal cardinale Maglione e da

Contemporaneamente, scarsi successi riscuotevano le sollecitazioni avanzate da esponenti ebraici per trasferire gli ebrei italiani e stranieri nelle regioni meridionali del paese per sottrarli ai pericoli derivanti dalla sempre più minacciosa presenza delle forze germaniche (20).

L'8 settembre trovava pertanto intatto l'apparato creato dalle leggi razziali e il sistema di discriminazione degli ebrei dagli altri cittadini italiani; al mancato allentamento della legislazione antiebraica faceva tragicamente riscontro l'illusione che, come molti altri italiani, aveva avvinto la maggioranza degli ebrei, che la situazione stesse migliorando (21).

### 3.2 *L'attività del governo di Brindisi (settembre 1943-gennaio 1944)*

Nei quarantacinque giorni di Badoglio erano comunque emerse anche chiare espressioni di condanna delle leggi razziali e precise

---

monsignor Tardini, mirante al riconoscimento «della piena arianità a tutta la famiglia mista», «del catecumenato quale segno di appartenenza alla religione cattolica», e alla «registrazione allo Stato civile dei matrimoni dopo l'ottobre 1938 celebrati dai coniugi uno dei quali, non ostante fosse cristiano, era di stirpe ebraica».

Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 24 agosto padre Tacchi Venturi effettuava un passo presso U. Ricci, ministro dell'Interno nel governo Badoglio; come riferiva il 29 agosto al cardinale Maglione, si era però guardato bene «dal pure accennare alla totale abrogazione di una legge la quale, secondo i principii e la tradizione della Chiesa Cattolica, ha bensì disposizioni che vanno abrogate, ma ne contiene pure altre meritevoli di conferma». Cfr. *Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale*, 9, *Le Saint Siège et les victimes de la guerre. Janvier-Décembre 1943*, Città del Vaticano, 1975, pp. 423-424 (doc. 289), 433-434 (doc. 296), 458-462 (doc. 317); cfr. inoltre G. MICCOLI, *La Chiesa e le leggi antiebraiche*, relazione al Convegno «Le legislazioni antiebraiche in Europa», Roma 17-18 ottobre 1988, testo dattiloscritto, pp. 64-65 e *Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell'età contemporanea*, Casale M., 1985, pp. 329-332.

(20) Cfr. S. SORANI, *L'assistenza ai profughi ebrei in Italia (1933-1947)*, Roma, 1983, pp. 111-112, in particolare le lettere di Valobra ad Almansi del 5 agosto e di Sullam ad Almansi del 16 agosto 1943; M. LEONE, *Le organizzazioni di soccorso ebraiche in età fascista*, Roma, 1983, pp. 226-229; R. DE FELICE, *op. cit.*, pp. 444-446.

(21) S. ZUCCOTTI, *L'olocausto in Italia*, Milano, 1987, p. 95, e soprattutto la viva testimonianza di A. SEGRE, *Memorie di vita ebraica*, Roma, 1979, pp. 302-307.



richieste di abrogazione (22), ma solo dopo il trasferimento del governo a Brindisi e il suo primo consolidamento si avviava quell'attività di elaborazione e di studio necessaria per procedere all'effettiva abrogazione delle leggi razziali. Nonostante le contraddizioni e i ritardi dei quarantacinque giorni, si delineava così per il governo di Brindisi la possibilità di un'iniziativa politicamente ed eticamente rilevante, anche se nell'immediato i suoi effetti pratici avrebbero potuto essere molto modesti, riguardando solo i pochi ebrei che, passate le linee, avevano potuto dirigersi verso Bari e, a mano a mano che il governo del Sud allargava i confini della sua amministrazione, la minuscola comunità napoletana e i profughi che da tempo il regime aveva confinato nelle regioni meridionali del paese.

Se dopo il 25 luglio la minaccia tedesca era stata ritenuta una ragione sufficiente per non procedere all'immediata eliminazione delle misure antiebraiche, certamente le drammatiche condizioni in cui operava il governo di Brindisi non favorivano una rapida elaborazione delle norme necessarie (23). Dalla seconda metà di settembre, comunque, si avviavano a poco a poco le procedure per l'eliminazione dei provvedimenti antisemiti, sollecitata anche dall'«armistizio lungo», sottoscritto da Badoglio a Malta il 29 settembre, che all'articolo 31 prevedeva l'impegno da parte italiana alla cancellazione della legislazione razziale antiebraica (24). D'altronde, col passare delle settimane, la situazione rischiava di divenire addirittura paradossale: il 16 novembre, allorché Badoglio presentava il governo dei sottosegretari, di cui facevano parte due esponenti di origine ebraica (G. Jung e M. Fano), il processo di abrogazione delle leggi razziali era ancora lontano dalla conclusione (25).

---

(22) R. DE FELICE, *op. cit.*, p. 443. Cfr. anche P. CALAMANDREI, *op. cit.*, pp. 170-171, che in data 16 agosto 1943, riferendo di una riunione dedicata all'epurazione, svoltasi a Roma il 10 agosto presso il ministro Severi, scriveva: «Lavoro difficile e odioso. Comincio col premettere: reintegrare gli ebrei, sciogliere l'Accademia. Non si può, perchè le questioni razziali sono di pertinenza internazionale...». Cfr. anche p. 187. Cfr. anche V. ARANGIO RUIZ, *A proposito del «razzismo», «Roma»* (Napoli), 17 agosto 1943, in V. Arangio Ruiz, *Scritti politici*, Roma, 1985, pp. 27-28. Cfr. anche le pp. 25-26.

(23) Cfr. ad es. A. DEGLI ESPINOSA, *Il Regno del Sud*, Roma, 1973, pp. 51, 144-145, 149.

(24) C.R.S. HARRIS, *Allied Military Administration of Italy 1943-1945*, London, 1957, pp. 106-107; A. DEGLI ESPINOSA, *op. cit.*, pp. 103 e 105.

(25) C.R.S. HARRIS, *op. cit.*, pp. 134-135; A. DEGLI ESPINOSA, *op. cit.*, pp. 237-238.

Le sue origini, sulla base della documentazione disponibile, risalgono alla seconda metà di settembre; il 22, infatti, il capo del governo informava i prefetti di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto che era allo studio un provvedimento per abrogare «tutte le disposizioni limitative dell'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica», e li invitava a «darne conoscenza alle Autorità della Provincia e curarne la maggiore pubblicità» (26).

Significativamente, il linguaggio burocratico non riusciva ancora a liberarsi di quella fraseologia che da cinque anni distingueva, tra i cittadini italiani, gli appartenenti alla razza ebraica, ma finalmente qualcosa cominciava a muoversi in direzione di una rimozione della normativa antiebraica fascista.

Una ricostruzione puntuale delle varie fasi della elaborazione delle misure abrogative è resa difficile dalla lacunosità dei documenti relativi a questo periodo di attività del governo Badoglio; appare nondimeno possibile ricostruire in modo sufficientemente chiaro e articolato le tappe successive di questa iniziativa, le linee politiche e culturali generali che l'informarono, i ruoli svolti nell'occasione dalla Commissione Alleata di Controllo e dal governo italiano, in particolare la Presidenza del Consiglio e il Ministero di Grazia e Giustizia.

Mentre da parte alleata si sottolineava l'immenso interesse e il grande valore propagandistico della progettata abrogazione della legislazione antiebraica e si sollecitavano immediate informazioni al riguardo (27), l'elaborazione delle misure procedeva con un certa lentezza. Il 2 ottobre un appunto della Presidenza del Consiglio precisava che:

«Le leggi che riguardano gli ebrei sono otto...

Un'abrogazione pura e semplice delle stesse non è possibile perché occorre prevedere tutte le conseguenze che tali leggi hanno determinato nei patrimoni delle persone colpite ed il modo di rimetterle - per quanto oggi è possibile - nelle loro precedenti condizioni.

---

(26) *Archivio Centrale dello Stato Presidenza del Consiglio dei Ministri* (d'ora in avanti A.C.S. P.C.M.) Salerno 1943-1944 cat. 3/16 - 1) *Disposizioni limitative dell'esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica*, telegramma 22 settembre 1943, n. 33/A.C. da Badoglio ai prefetti delle province pugliesi.

(27) A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) *cit.* appunto anonimo in lingua inglese, in data (manoscritta) 2 ottobre 1943; in fondo, quasi come richiamo è aggiunto: «Mr. Williamson Lovatelli».

Ciò importa un esame approfondito della complessa questione anche perché essa incide sugli interessi dei terzi resisi, nel frattempo, proprietari dei beni degli ebrei.

Lo studio è però molto avanzato ed appena ultimato formerà oggetto di un unico provvedimento legislativo (28).

La documentazione disponibile non consente di valutare, prima dell'8 dicembre 1943, la portata dell'intervento alleato nella preparazione di queste norme, così come appare difficile stabilire il livello di elaborazione del progetto di legge da parte italiana alla data del 2 ottobre 1943. La disponibilità di tre diverse stesure preparatorie di quelli che sarebbero divenuti i decreti-legge n. 25 e 26 del 20 gennaio 1944, permette tuttavia di individuare alcuni importanti passaggi nella preparazione dei testi e taluni dei criteri che ne informarono la redazione, in un contraddittorio contesto in cui peraltro gli effetti della restituzione dei diritti civili agli ebrei sembravano precedere la codificazione normativa di questa situazione e l'abrogazione delle leggi razziali: il 28 novembre, infatti, il Ministero della Marina da Taranto interpellava l'Ufficio Affari Civili presso il capo del governo a Brindisi per sapere se la «comunicazione relativa al richiamo in servizio degli ufficiali di razza ebraica» disposta dal capo del governo fosse stata preceduta da un provvedimento di legge (29). La risposta al quesito della Marina partiva l'8 dicembre, lo stesso giorno in cui veniva sottoposto al Consiglio dei Ministri uno schema di decreto-legge per la reintegrazione «dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica» nei diritti civili, politici, e patrimoniali, preparato dal Ministero di Grazia e Giustizia, che si riallacciava «alle autentiche tradizioni del pensiero politico e giuridico italiano» e si ispirava «al criterio di eliminare al

---

(28) A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) *cit.* appunto anonimo P.M. 167 del 2 ottobre 1943. Una nota manoscritta, di difficile decifrazione, apposta su questo appunto, e datata 3 ottobre, precisava che doveva essere inviato al comm. Lovatelli per la consegna a Mr. Williamson, rappresentante anglo-americano.

(29) A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) *cit.*, cfr. il dispaccio del Ministero della Marina 28 novembre 1943, n. 5651 e il telegramma della Presidenza del Consiglio dell'8 dicembre 1943.

A. DEGLI ESPINOSA, *op. cit.*, p. 244, scrive che il 24 novembre 1943 si riunì il Consiglio dei Ministri che approvò un ordine del giorno che al punto 4 diceva: «rivedere la legislazione degli ultimi venti anni ...; revisione già iniziata con l'abolizione della pena di morte, delle leggi razziali e delle disposizioni che limitano il diritto di famiglia...».

più presto le tracce della «buona condizione fatta agli ebrei dalla legislazione fascista» (30).

I documenti disponibili non consentono di individuare tra i testi rinvenuti quello effettivamente presentato all'esame del Consiglio dei Ministri nè di stabilire in modo chiaro la successione cronologica dei tre documenti preparatori rintracciati, qui indicati per comodità e chiarezza di esposizione rispettivamente come testo A (31), B, C (32).

Un confronto tra i tre testi disponibili e i due decreti-legge 20 gennaio 1944 n. 25 e 26 che da essi scaturirono consente comunque di individuare una significativa evoluzione dell'impostazione e dei contenuti dei provvedimenti di legge in preparazione e di stabilire in modo sufficientemente (ma non assolutamente) attendibile, la progressione del lavoro. Nonostante la permanenza di un margine di incertezza nella classificazione di questi testi, essa appare nondimeno utile per cogliere i criteri politici e culturali che guidarono questa prima operazione mirante alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, politici e patrimoniali.

Prima di passare ad una analisi più particolareggiata delle tre differenti stesure, è necessario premettere che il testo B appare solamente una rielaborazione più accurata del testo A, nella quale venivano recepite, in un ambito identico, tutte le correzioni manoscritte apportate al testo A. Il testo C, invece, appare l'ultimo in ordine di tempo, per la sua impostazione propositiva e non meramente abrogativa come quella dei due testi precedenti, per la sua formulazione più avanzata e liberale rispetto ad essi e per la presenza di numerosi articoli che vennero direttamente travasati nel regio decreto-legge n. 26, a differenza di quanto avvenne per i testi precedenti.

Il testo A del progetto di legge per «la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica», era composto da 28 articoli, cui ne veniva aggiunto

---

(30) A.C.S. P.C.M. Gab. Atti del Consiglio dei Ministri Salerno 1943-1944 b.9 f.20 Schema R.D.L. concernente la reintegrazione dei diritti civili politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica, 7 dicembre 1943, appunto per il Capo del Governo 4075/Pres.

(31) In A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.

(32) I due dattiloscritti tenuti insieme da un foglio recante la nota manoscritta «vecchi testi», in A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.

uno, manoscritto, al n. 27, importante sia dal punto di vista dei contenuti (si riferiva all'estinzione dei procedimenti penali in corso per violazione delle leggi razziali) sia ai fini dell'ordinamento cronologico dei testi preparatori rintracciati: questo nuovo articolo aggiunto al testo A, successivamente riportato al numero 27 nel testo B, diveniva l'articolo 16 nel testo C e l'articolo 7 nel regio decreto-legge n. 25. Questo primo testo aveva un carattere essenzialmente abrogativo, ma anzichè puntare ad una cancellazione complessiva della legislazione fascista, si soffermava su singoli aspetti di essa. In particolare l'articolo 1 sanciva che

«I cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica godono dei diritti civili politici e patrimoniali comuni a tutti gli altri cittadini italiani»;

in esso però permanevano molte disposizioni limitative dei diritti civili che sarebbero scomparse nel testo C e nei successivi decreti-legge. In particolare, l'articolo 3 stabiliva dei limiti precisi alla libertà di matrimonio dei dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, delle amministrazioni locali, degli enti parastatali, delle associazioni sindacali e enti collaterali, con persone di nazionalità straniera; l'articolo 23 manteneva in vigore il primo e l'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728 che dicevano rispettivamente:

«L'appartenenza alla razza ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione...

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila».

Identici a questo erano il contenuto e l'impostazione del testo B, che presentava solo lievi differenze all'articolo 18, ma significativamente all'articolo 1 parlava di cittadini italiani *considerati* appartenenti alla razza ebraica, che costituiva un passaggio ideologicamente e politicamente significativo verso una visione paritaria della posizione dei cittadini del paese e un distacco dalla impostazione, anche fraseologica, della legislazione fascista. Lo schema di progetto C, formato da soli 18 articoli, perdeva, rispetto ai precedenti, tutta la parte relativa alla cancellazione dei singoli articoli, e all'articolo 1 abrogava ogni legge, disposizione o norma di carattere razziale e reintegrava nei loro diritti quei cittadini italiani che «l'articolo 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica». Scomparivano inoltre, tra gli altri, gli articoli 3, sulla limitazione della libertà matrimoniale dei dipendenti

pubblici, e 23 sulla persistenza delle annotazioni razziali nei registri della popolazione. Certamente, i regi decreti-legge 25 e 26 del 20 gennaio 1944 avrebbero rappresentato una ulteriore evoluzione politica e culturale rispetto anche a quello che appare il più avanzato dei testi preparatori, soprattutto per quanto concerneva una maggiore chiarezza di formulazione circa la reintegrazione nei diritti civili; per quanto atteneva al campo patrimoniale, invece, gran parte del lavoro risultava già compiuto con questo testo preparatorio (33).

Negli stessi fascicoli d'archivio sono conservate le relazioni preparate per l'illustrazione dei testi *A* e *B* (34), le quali rappresentano documenti interessanti per valutare il significato politico e culturale attribuito ai provvedimenti in gestazione.

Nella relazione al testo *A* (35), infatti, l'esigenza dell'abrogazione delle leggi razziali veniva motivata esplicitamente sul piano politico e sul piano storico; nel primo caso ci si limitava a sottolineare che

«l'importante crisi politica avvenuta in Italia il 25 luglio 1943 ha maggiormente posto in rilievo la iniquità della condizione giuridica fatta ai cittadini italiani di razza ebraica a seguito delle leggi approvate dallo Stato per la difesa della razza»;

quanto al rapporto storico tra la società italiana e gli ebrei si sottolineava come non ci fossero mai stati seri problemi di intolleranza religiosa in Italia nè fosse mai stato sollevato il problema di «una eccessiva e preoccupante invadenza degli ebrei nelle svariate attività politiche dello Stato». Era giunto invece il momento di ricordare il contributo di cultura e di patriottismo che gli ebrei avevano dato alla vita dell'Italia, considerazioni che nel loro complesso rendevano «improrogabile» l'abolizione di norme contrastanti con il nuovo clima del paese:

«Il riconoscimento perciò della parità di condizione fra tutti gli italiani, senza distinzione di razza, è la più alta consacrazione di quei principi che rappresentarono il segnacolo della rivoluzione attuata dal nostro Risorgimento e consacrata dal sangue di numerosissimi italiani caduti per il suo trionfo, e che

---

(33) Da un raffronto tra i testi risulta che gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 15 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, corrispondevano rispettivamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 e 14 del testo C.

(34) Lo si evince dall'aggiunta manoscritta dell'articolo 27 nel primo caso, dal numero degli articoli, 29, nel secondo.

(35) In *A.C.S. P.C.M. 3/16 - 1) cit.*

ora sono imitate dalle nuove generazioni vittime della cruenta lotta per la liberazione del suolo d'Italia dai Tedeschi».

Passando poi alla illustrazione puntuale di tutte le problematiche politiche e patrimoniali investite dalla legge, la persistenza dell'obbligo di dichiarare l'appartenenza alla razza ebraica nei registri dello stato civile e della popolazione sancita dall'articolo 23 veniva considerata non offensiva per gli ebrei, mentre rispondeva

«all'interesse dello Stato conoscere sempre con precisione la qualità dei cittadini e determinare con disposizioni positive gli elementi necessari all'identificazione della qualità medesima».

Subito dopo, tuttavia, la relazione aggiungeva che non era stato riprodotto l'articolo 1° della legge 13 luglio 1939, n. 1024, che conferiva al Ministro dell'Interno la facoltà di dichiarare la non appartenenza di singoli alla razza ebraica «anche in difformità delle risultanze dei registri dello Stato civile»:

«non è, invero, un decreto del Ministro – osservava la relazione – che può cancellare una qualità che deriva dalla nascita da determinati genitori»;

lasciando trasparire dietro all'intenzione di riparare ad una delle misure più vergognose della legislazione antiebraica fascista quanto fosse penetrata nelle coscienze, anche inconsapevolmente, una mentalità che classificava gli ebrei in base a criteri di tipo biologico.

La relazione al testo *B* (36) non presentava differenze sostanziali rispetto alla precedente; oltre al tentativo di presentare una più articolata analisi del contesto storico, aggiungeva solamente che la persecuzione degli ebrei era stata un «errore» del fascismo, ma non modificava l'impostazione complessiva del discorso.

L'8 dicembre, comunque, il tema giungeva finalmente all'attenzione del Consiglio dei Ministri, ma le sue vicissitudini erano ancora lontane dalla conclusione. Come specificava il verbale della riunione dell'8 dicembre, gli schemi dei decreti-legge elaborati dal sottosegretario alla Grazia e Giustizia, iscritti all'ordine del giorno, venivano rinviati alla seduta successiva «allo scopo di dare tempo ad alcuni

---

(36) In A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.

Membri del Governo di prendere visione». In particolare, sottolineava che

«Circa lo schema di R.D.L. relativo alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, il Capo del Governo è dell'avviso che:

a) – non si debba parlare di «razza», dato che nel nostro paese nessuna discriminazione è esistita in tal senso, ma soltanto di cittadini praticanti la religione ebraica;

b) – sia stabilito, con un articolo unico, che tutte le leggi e disposizioni razziali emanate dal governo fascista siano senz'altro abrogate;

c) – vengano date norme per la parte patrimoniale date le interferenze che in questo campo si sono ormai create nei confronti di terzi». (37).

Ma in quello stesso 8 dicembre, per il futuro delle norme di reintegrazione degli ebrei nei loro diritti si verificava un fatto importante, destinato a pesare significativamente sugli sviluppi della successiva legislazione in materia e a sollevare alcune schermaglie polemiche nell'estate del 1944. Come è infatti possibile evincere da un appunto anonimo in data 25 febbraio 1944, ripreso in una lettera inviata in quello stesso giorno da Salerno dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dino Philipson al Comitato Parlamentare Ebraico della Camera dei Comuni, l'8 dicembre 1943, in un incontro delle autorità italiane con la sottocommissione legale dell'A.C.C. si conveniva sulla opportunità di rendere subito pubbliche le disposizioni relative alla reintegrazione degli ebrei «nella pienezza dei loro diritti», ma di non pubblicare «per il momento» la parte patrimoniale,

«allo scopo di evitare possibili rappresaglie da parte dei tedeschi sugli ebrei viventi nei territori non ancora liberati». (38).

---

(37) A.C.S. P.C.M. Salerno Atti del Consiglio dei Ministri b.8 Provvedimenti dal 24 novembre 1943 al 1° luglio 1944 f. Riunione Consiglio dei Ministri del 27 e 28 dicembre 1943.

(38) A.C.S. P.C.M. Gab. Atti del Consiglio dei Ministri Salerno 1943-1944 b.9 f.35 Schema di R.D.L. concernente la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica; nella sua lettera, Philipson, tra l'altro, scriveva: «Ascrivo a grande privilegio che la trasmissione di questi storici documenti possa essere fatta da me che fui uno dei maggiormente colpiti dalle leggi razziali e che debbo la liberazione dal confino di polizia, dopo lunghissimi anni, all'avvento del primo Governo Badoglio.

Forse non ignorate che, in seguito a premure rivoltemi da Lord Balfour e dal mio ottimo amico Dr. Weitzman [sic], mi feci iniziatore – ero allora Deputato al Parlamento per il Collegio di Firenze – del riconoscimento per parte dei



Appare piuttosto difficile, allo stato attuale della documentazione, appurare con certezza la paternità di questa decisione che, come vedremo, fu oggetto più tardi di versioni contrastanti e polemiche da parte italiana e alleata, anche se Philipson esplicitamente aggiungeva che il provvedimento sui diritti patrimoniali non era stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* «per suggerimento della Commissione Alleata di Controllo».

Certamente la motivazione della decisione assunta appare piuttosto singolare, vista la piega presa dalla situazione degli ebrei nelle regioni della repubblica sociale occupate dai tedeschi che, almeno agli alleati, non poteva essere completamente ignota. Solo per citare alcuni fatti essenziali, il 16 ottobre era avvenuta la razzia degli ebrei di Roma; il 14 novembre il manifesto di Verona aveva dichiarato gli ebrei «stranieri» e appartenenti a «nazionalità nemica»; il 30 novembre Buffarini aveva ordinato l'internamento di tutti gli ebrei e il sequestro dei loro beni, cui avrebbe fatto seguito il 4 gennaio 1944 un decreto-legge sulla confisca dei beni mobili e immobili degli ebrei. Queste norme sono state oggetto di valutazioni storiche diversificate (39), ma certamente il loro senso immediato non poteva essere sottovalutato. Piuttosto, senza nulla togliere al valore delle preoccupazioni per le sorti degli ebrei ancora viventi nelle regioni centro-settentrionali – la quasi totalità della comunità italiana – appare evidente che le questioni patrimoniali, investite direttamente dalla legislazione fascista, avevano creato situazioni complesse che rischiavano di rendere ancora più aggrovigliata la già drammatica situazione di un paese occupato da eserciti contrapposti, diviso in diversi tronconi e scosso dalle opposte e laceranti scelte di coloro che avevano visto nella lotta al fascismo e ai tedeschi lo strumento per la rinascita e il riaggancio alle tradizioni liberali e democratiche e quanti avevano ritenuto di portare fino in fondo la loro scelta fascista.

---

rappresentanti delle Potenze convenute a San Remo, della tesi contenuta nella famosa dichiarazione di Lord Balfour a favore dell'Home Nazionale Ebraico.

L'onorevole Nitti, allora Presidente del Consiglio dei Ministri Italiano, fece sua la mia proposta e fin da allora si iniziò la realizzazione del secolare sogno dei nostri correligionari...».

(39) Cfr. al riguardo, R. DE FELICE, *op. cit.*, p. 446; M. MICHAELIS, *op. cit.*, pp. 335-336; L. PICCIOTTO FARGION, *Gli ebrei in Italia tra persecuzione e sterminio*, «Notiziario dell'Istituto storico della resistenza in Cuneo e provincia», dicembre 1985, pp. 33 e segg.

Sull'immediato piano pratico la conseguenza principale della decisione presa dopo l'incontro con la Commissione Alleata di Controllo era la scissione del provvedimento in due separati decreti-legge (40); dopo il rinvio della riunione del Consiglio dei Ministri fissata per il 15 dicembre, il giorno successivo il Ministro di Grazia e Giustizia riproponeva l'iscrizione all'ordine del giorno dello schema, che rielaborava

«la prima parte di quella precedente in conformità delle discussioni svoltesi nel Consiglio dei Ministri dell'8...» (41).

Finalmente, secondo quanto è possibile dedurre dai testi dei verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri, ampiamente corretti e rimaneggiati, il 27 dicembre venivano approvati uno schema per la reintegrazione patrimoniale ed uno per la reintegrazione nei diritti civili e politici, ad eccezione di alcuni articoli sottoposti ad un nuovo esame da parte dei sottosegretari Cuomo, Jung, Siciliani e De Santis; il 28 si procedeva all'approvazione definitiva (42).

Finalmente il regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale, del 9 febbraio 1944, disponeva «la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica»; secondo gli accordi stabiliti con la Commissione Alleata, invece, veniva rinviata (articolo 20) la pubblicazione del regio decreto-legge n. 26, relativo alla reintegrazione nei diritti patrimoniali, che sarebbe entrato in vigore dopo la cessazione delle ostilità con la Germania (articolo 21). Questi due decreti venivano quindi a costituire la base su cui si sarebbe sviluppata, nel corso degli anni successivi, tutta la legislazione mirante a riparare i danni cagionati dalle leggi razziali. Più in particolare, il regio decreto-legge n. 25 oltre a decretare l'abrogazio-

---

(40) A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit., appunto manoscritto in data 27 dicembre 1943.

(41) A.C.S. P.C.M. b.8 f. Riunione 27-28 dicembre 1943 cit.

(42) A.C.S. P.C.M. b.8 f. Riunione 27-28 dicembre 1943 cit. Nel verbale della riunione del 28 dicembre tra i redattori del testo definitivo, indicati in De Santis, De Caro, Siciliani, mancano i nomi di Jung e Cuomo. Nei giorni successivi, inoltre, in seguito ad una iniziativa del Ministero degli Esteri veniva sottoposta a revisione la normativa relativa ai limiti della facoltà di matrimonio dei funzionari pubblici con cittadini stranieri. Cfr. il telegramma del 3 gennaio 1944 da Innocenti al Ministero di Grazia e Giustizia in A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit.

ne della legislazione antiebraica del fascismo, restituiva le cittadinanze revocate nel 1938, dichiarava inesistenti le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile e in quelle della popolazione; riammetteva in servizio *d'ufficio* i dipendenti dello stato e degli enti locali radiati per la loro appartenenza alla «razza» ebraica, *a domanda* quelli delle altre amministrazioni; autorizzava il capo del governo ad emanare le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del decreto. Erano così tracciate le linee su cui avrebbe potuto muoversi il processo di reinserimento degli ebrei nella vita del paese; certo la mancata pubblicazione del decreto-legge sui diritti patrimoniali rischiava di vanificare in buona misura (e su un terreno drammaticamente pratico) le possibilità di reinserimento di cittadini che, nella migliore delle ipotesi, l'avanzata delle forze alleate faceva finalmente uscire da una vita di stenti, di pericoli e di fame. La limitata portata del decreto inoltre, rispetto alla molteplicità di problemi sollevati dalla normativa fascista, rischiava poi di aprire dubbi, questioni e difficoltà. Ma ciò che più contava era il fatto che finalmente fosse stato compiuto il primo passo; ad esso avrebbe fatto seguito, sei mesi più tardi, dopo la liberazione di Roma, in un contesto radicalmente mutato, un'intensa attività legislativa, sintomo di una più decisa volontà politica di estirpare le conseguenze del razzismo fascista; allora, però, si sarebbe aperto anche il problema della capacità della classe dirigente antifascista di conseguire una effettiva applicazione di disposizioni significative e importanti.

### 3.3. *La liberazione di Roma: una situazione nuova*

A partire dall'estate del 1944, all'isolata iniziativa badogliana del gennaio, fece seguito un'intensa attività legislativa per la reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, politici e patrimoniali, legata alla evoluzione della situazione politica ed al maggior peso organizzativo, anche ebraico, della realtà romana.

La costituzione del governo Bonomi, il 18 giugno, rappresentava indubbiamente una svolta politica significativa; col passare dei mesi ed il ritorno a Roma, inoltre, nonostante la perdurante subalternità nei confronti della Commissione Alleata e i ristretti margini consentiti dalle clausole armistiziali all'azione del governo italiano, era possibile procedere a una graduale riorganizzazione amministra-

tiva; dal punto di vista ebraico, poi, Roma era la sede della principale comunità della penisola e dell'Unione delle Comunità, un organismo che nella sua breve vita precedente si era rivelato spesso sin troppo burocratico e ligio alle direttive del regime, ma che in questa fase iniziale successiva alla liberazione, seppe svolgere un'importante opera di tutela degli interessi ebraici e di promozione di quelle misure necessarie a restituire ai cittadini ebrei quanto il fascismo, le razzie e l'occupazione tedesca avevano sottratto negli ultimi anni.

Con l'estate del 1944, pertanto, si apriva una stagione destinata a durare fino alla fine del 1947, nella quale l'opera legislativa per la reintegrazione degli ebrei nei loro diritti di cittadini fu particolarmente intensa (43). La stessa, cospicua documentazione d'archivio testimonia l'imponenza dei problemi aperti, l'importanza del lavoro preparatorio e di studio effettuato dai dicasteri interessati e offre spunti sui livelli di percezione della condizione ebraica postbellica da parte di taluni esponenti politici, qui accennati nei loro tratti generali.

All'interno di questo quadro generale, tuttavia, diversi elementi sembrano indicare la possibilità e l'utilità di cogliere i tratti specifici delle questioni emergenti e delle iniziative assunte nei mesi immediatamente successivi alla liberazione di Roma, ed in particolare nei mesi del primo governo Bonomi, durante i quali non solo giunsero in porto diversi provvedimenti, ma si delinearono iniziative particolarmente significative e si innescarono processi i cui effetti si protrassero, pur con fasi alterne, fino alla fine del 1947, quando la situazione politica del paese era radicalmente mutata e l'esperienza dei governi del CLN era decisamente tramontata (44).

All'indomani della liberazione della città, il giubilo per lo scampato pericolo da parte degli ebrei romani sottrattisi alle razzie naziste, si mescolava a sensazioni e situazioni contrastanti: tutto un mondo era stato travolto, ma in mezzo al caos e al dolore per i familiari e i fratelli deportati o uccisi emergevano nuovi motivi di fede e di speranza: nell'ansia di rinnovamento civile e morale dopo venti anni di fascismo sembravano sprigionarsi nuove energie atte a favorire il pieno reinserimento della componente ebraica nella vita

---

(43) G. FUBINI, *La condizione cit.*, p. 77.

(44) Cfr. S. COLARIZI, *La seconda guerra mondiale e la Repubblica*, Torino, 1984, pp. 495-502.

della città e del paese; tra le truppe liberatrici, poi, compariva la rivelazione inattesa e gratificante dei soldati della brigata palestinese (45). Le condizioni dell'ebraismo romano rimanevano tuttavia drammatiche; alle gravissime ferite morali, andavano aggiunte quelle provocate dalle conseguenze pratiche delle leggi razziali e di nove mesi di occupazione tedesca, durante i quali l'unica preoccupazione era stata quella di salvare la vita (46).

Gli aspetti particolari delle vicissitudini ebraiche si aggiungevano alle tremende condizioni di vita della stragrande maggioranza della cittadinanza, drammaticamente alle prese con i problemi essenziali della vita quotidiana (47). Per avviare un miglioramento della situazione ebraica, era necessaria non solo l'emanazione di direttive chiare e precise, ma soprattutto una difficile ma decisa azione per una loro effettiva applicazione. In questo contesto, in data 13 luglio il colonnello Poletti emanava un'ordinanza per la sollecita restituzione dei beni mobili e immobili ai perseguitati politici e razziali (48).

Obiettivo principale del provvedimento era la restituzione degli alloggi a coloro che erano stati costretti ad abbandonarli dopo l'8 settembre, una misura di difficile attuazione nella situazione della capitale all'indomani della liberazione. Come rilevava il 31 luglio una lettera della direzione centrale del Partito d'Azione al ministro Cianca, dopo più di due settimane l'ordinanza non aveva avuto ancora attuazione pratica; sembrava addirittura che il governo italiano avesse avanzato delle obiezioni, vedendo nel provvedimento di Poletti uno sconfinamento di competenze. Era piuttosto necessario, proseguiva la lettera, che le autorità italiane facessero proprio il

---

(45) G.J. PIPERNO, *I soldati di Erez Israel e la riapertura della scuola di Roma*, «RMI» luglio-settembre 1970, p. 323; cfr. anche F. DEL CANUTO, *La ripresa delle attività sionistiche e delle organizzazioni ebraiche alla liberazione (1944-1945)*, «RMI», gennaio-giugno 1981, pp. 174-220.

(46) Per un quadro generale della situazione cfr. *Relazione del Commissario straordinario della Comunità Israelitica di Roma Avv. Ottolenghi Silvio, letta nel salone della scuola «Vittorio Polacco» il giorno 19 ottobre 1944*, in A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 *Unione delle Comunità Israelitiche Italiane sf.1 Affari Generali*.

(47) Cfr. al riguardo, F. FIORENTINO, *La Roma di Charles Poletti (giugno 1944-aprile 1945)*, Roma, 1986, pp. 185.

(48) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 *sf.1 Restituzione dei beni mobili ed immobili dei perseguitati politici e razziali Decreto Legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252*.

provvedimento, che rappresentava «un atto di giustizia riparatrice», e si adoperassero per la sua attuazione senza rimandare il tutto «alla giustizia ordinaria... lunga, costosa e faticosa» (49).

Estensore dell'ordinanza di Poletti era stato Edoardo Modigliani che, il 29 luglio, «come d'accordo», ne inviava copia al Consigliere di Stato Sorrentino, capo dell'ufficio studi e legislazione della Presidenza del Consiglio;

«Ti segnalo però - aggiungeva Modigliani - che per incarico del Partito d'Azione una commissione di giuristi ha redatto in questi giorni un completo progetto di legge, che si riserva di far pervenire alle competenti autorità, circa l'abrogazione delle leggi razziali» (50).

Le informazioni trasmesse da Modigliani, che si offriva come tramite tra la Presidenza del Consiglio e la commissione dei giuristi, e le sollecitazioni che provenivano da esponenti politici, specie azionisti, singoli ebrei e, più tardi, dall'Unione delle Comunità, provocavano indubbiamente una ripresa di interesse e di iniziativa da parte delle autorità politiche italiane. Il 31 luglio, Sorrentino, incaricato da Bonomi di rivedere la legislazione razziale fascista, riassumeva in un lungo appunto lo stato della situazione e delineava le linee dell'azione da svolgere. I due provvedimenti emanati dal governo Badoglio, osservava, avevano abrogato le disposizioni antisemite e avviato l'eliminazione «degli effetti pregiudizievoli» causati da quelle leggi, ma i problemi erano ancora molto complessi. Il provvedimento relativo alla reintegrazione nei diritti patrimoniali, poi, non era stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per il timore, condiviso dalla Commissione di Controllo «d'intesa con la quale i due decreti sembra siano stati fatti», che potesse provocare reazioni nell'Italia ancora occupata.

I provvedimenti in questione presentavano certamente delle lacune, essi tuttavia, scriveva, avevano dato

«una disciplina della questione, che sembra abbastanza soddisfacente; riterrei pertanto che, meglio che ad una revisione integrale di tale legislazione, si addivenga all'emanazione di norme particolari...

---

(49) A.C.S. P.C.M. b.3.2.2 f.11472 sf.2 cit., lettera di G. Piperno (?) a Cianca del 31 luglio 1944; ad essa era allegato un appunto da pubblicare su «L'Italia libera» che sviluppava i concetti espressi nel messaggio. Il 2 agosto, Cianca trasmetteva questo testo al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fenoaltea, che il 10 informava il consigliere Sorrentino.

(50) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.

Nel frattempo potrebbe essere opportuno dare disposizioni affinché siano attuate, nei limiti del possibile, le disposizioni del secondo decreto-legge...».

Sarebbe stata questa la linea concretamente adottata dalla Presidenza del Consiglio, cui era attribuita la facoltà di emanare le norme complementari, integrative e regolamentari necessarie per l'attuazione dei decreti 25 e 26; il 6 agosto, intanto, Bonomi annotava in calce all'appunto:

«Si diano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del secondo decreto legge.

Si esamini la convenienza di nominare una piccola Commissione di giuristi per eliminare dal Codice Civile tutte le disposizioni razziali. Ciò dovrebbe farsi di concerto col Guardasigilli» (51).

In questa situazione in movimento veniva alla luce l'iniziativa di studio promossa dal Partito d'Azione, preannunciata da E. Modigliani a Sorrentino nella lettera del 29 luglio.

I lavori di questa commissione incaricata di studiare un testo unico per l'abolizione delle leggi razziali e di predisporre le misure necessarie a sanare le loro conseguenze, si erano iniziati prima ancora della liberazione di Roma (52). Del gruppo facevano parte Edoardo Volterra, A.C. Jemolo, l'avvocato Volli di Trieste, F. Comandini e S. Ottolenghi, che in breve arco di tempo redigevano un progetto di testo unico da presentare alle autorità italiane e alleate.

Il 3 agosto Jemolo trasmetteva i risultati del lavoro della Commissione a Sorrentino; il ritardo con cui veniva consegnato lo schema di progetto di legge era motivato dalle sopraggiunte notizie delle «leggi del Mezzogiorno» e di «alcune disposizioni singole». Tuttavia, aggiungeva,

«Poichè credo sia ora allo studio uno schema di t.u., mi permetto, anche venendo incontro al desiderio degli amici che avevano partecipato a quel

---

(51) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1-0 R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, recante disposizioni per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica.

(52) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.1 cit. Così dichiarava S. Ottolenghi nella relazione precedentemente citata. In altro punto del suo discorso, ringraziava il sig. Greenleigh, membro della A.C.C. e rappresentante del Joint, «la cui infaticabile opera si è estesa anche al controllo di tutte le leggi che debbono essere emanate per cancellare quella razziale».

comitato, di rassegnarle il nostro lavoro, affinché ne tenga quel conto che crederà» (53).

Allo stato della documentazione, l'identificazione e l'individuazione del testo preparato dalla Commissione tra l'ampia e confusa mole documentaria conservata al riguardo nelle carte della Presidenza del Consiglio, presenta evidenti margini di incertezza, così come appare difficile ricostruire la misura effettiva del contributo che questo progetto fornì alla definizione delle nuove norme in corso di elaborazione. Al di là di queste incertezze documentarie, tuttavia, e dell'indirizzo politico-legislativo attuato sulla base delle linee particolaristiche tracciate da Sorrentino, si trattava di un fatto assai significativo, per il rilievo della sua matrice politica, per il valore degli intellettuali coinvolti nell'operazione, per l'importanza dell'impegno culturale e civile del lavoro della commissione. Il progetto presentato veniva accolto con «molto favore» da Sorrentino, che lamentava

«di non averlo potuto conoscere prima di prendere in esame un altro progetto che egli considera meno completo ed elaborato»;

rimaneva incerta, però, la possibilità che venisse preso «in seria considerazione dagli organi legislativi competenti prima di procedere all'emanazione della legge definitiva» (54).

---

(53) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1-0 cit. Alla lettera di Jemolo citata nel testo non è allegato nessuno «schema di progetto di legge di riparazione alle leggi razziali». In A.C.S. P.C.M. b.9 f.20 cit. è però conservato un lungo documento che nel margine della prima pagina reca un appunto a matita «Jemolo Modigliani»; nel testo, inoltre, sono presenti tre annotazioni manoscritte di A.C. Jemolo (debbo l'identificazione dell'autenticità di questi appunti alla cortesia ed alla competenza del prof. F. Margiotta Broglio che qui ringrazio). È difficile, allo stato attuale della documentazione, stabilire se si trattasse di osservazioni ad un testo sottoposto al suo esame per un parere o di note esplicative ad un lavoro effettuato da Jemolo e trasmesso da Modigliani; è necessario però ricordare, trattandosi di riferimenti ai decreti 25 e 26 del 20 gennaio 1944, che nel suo messaggio a Sorrentino, Jemolo motivava i ritardi nella trasmissione del suo testo scrivendo: «Poi si seppe delle leggi del Mezzogiorno e si videro alcune disposizioni singole». Non esistono quindi prove chiare per l'attribuzione di questo testo, ma nonostante la persistenza di questi margini di incertezza, si è ritenuto opportuno pubblicarlo in appendice per il suo indubbio interesse documentario.

(54) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1-0 appunto anonimo non datato. In esso, tra i membri della commissione, veniva aggiunto il nome del giudice L. Bianchi d'Espinosa.

Sull'esistenza e l'importanza di un progetto di legge in materia si



Probabilmente, lo schema presentato, utile strumento di riferimento e di comparazione per la elaborazione dei provvedimenti particolari adottati dal governo Bonomi, veniva per il resto tralasciato proprio per la logica diversa, «complessiva», che l'informava, la quale toccava anche tematiche già parzialmente affrontate dai primi decreti brindisini.

D'altronde la gravità della situazione richiedeva l'urgente adozione di provvedimenti che riuscissero almeno a tamponare le falle più evidenti e ad avviare a soluzione i problemi più drammatici; come stavano rivelando le vicende romane, era necessario affrontare soprattutto quelle questioni patrimoniali che il governo Badoglio si era illuso di poter procrastinare fino alla conclusione della guerra contro la Germania nazista. Sollecitazioni in questo senso giungevano anche da parte alleata: il 12 agosto, il commodoro Stone, capo della Commissione Alleata di Controllo, sottolineava a Bonomi la necessità di emanare rapidamente disposizioni per la restituzione dei beni sottratti ai perseguitati politici e razziali, particolarmente opportune

«in un momento in cui il Governo sta dimostrando il suo deciso intendimento di liberare il paese dal fascismo e dalle conseguenze del fascismo» (55).

Il susseguirsi delle pressioni e la gravità della situazione imponevano un'accelerazione delle decisioni da parte governativa, almeno sul problema della reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali; il 17 agosto l'ufficio studi della Presidenza del Consiglio, riassumendo l'evoluzione della situazione dall'emanazione dei decreti del 20 gennaio all'ordinanza di Poletti del 13 luglio 1944, osservava che le ragioni che avevano suggerito la sospensione della pubblicazione del decreto n. 26 erano superate, ed appariva

---

soffermava anche una breve lettera inviata il 6 settembre 1944 dalla direzione centrale del Partito d'Azione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fenoaltea, in cui si diceva: «Caro Sergio, ti unisco il progetto di legge relativo alla revoca delle disposizioni razziali di cui Volterra ebbe a farti cenno.

Questo testo è stato già rivisto dall'A.C.C. e Volterra vi ha apportato quelle lievi modifiche che l'A.C.C. ha suggerito; sotto questo profilo pertanto questo progetto può ritenersi definitivo». Cfr. A.C.S. P.C.M. 1943-1944 b.9 f.35 cit.

(55) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.

opportuno chiedere alla Commissione Alleata di riesaminare la sua posizione. D'altronde, aggiungeva realisticamente,

«Il trattamento che vien fatto dai tedeschi e dai fascisti agli ebrei ad essi soggetti è già tanto grave, che non si può pensare ad un sensibile suo inasprimento come misura di rappresaglia per il favore che le disposizioni di carattere patrimoniale possono conferire agli ebrei per effetto della attuazione di un decreto-legge che riconduce all'autorità governativa italiana una reintegrazione di diritti già disposta e resa di pubblica ragione dalla Autorità Militare Alleata».

Era pertanto necessaria una decisione da parte della Presidenza del Consiglio, la quale veniva informata che erano in corso di elaborazione le norme integrative dei decreti 20 gennaio 1944 n. 25 e 26 (56).

Mentre sembrava delinarsi una sostanziale convergenza di intenti tra il governo Bonomi e la Commissione Alleata sulla opportunità di procedere, almeno sotto il profilo legislativo, alla reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali, la questione della attribuzione della responsabilità per la mancata pubblicazione del regio decreto-legge n. 26 suscitava una breve polemica tra le due parti. Il 19 agosto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio richiedeva alla Commissione Alleata l'abolizione della pregiudiziale negativa avanzata a suo tempo nei confronti della pubblicazione del decreto n. 26, e proponeva contemporaneamente la modificazione dell'articolo 21 del decreto che ne rinviava l'entrata in vigore al momento della cessazione delle ostilità con la Germania.

Gli stessi argomenti erano utilizzati nella lettera con la quale il 22 agosto Bonomi rispondeva alle richieste di Stone, il quale il 2 settembre, nell'esprimere il suo consenso alla proposta di Bonomi, aggiungeva:

«La Sua lettera del 22 agosto 1944, fu ricevuta nel momento in cui stavo esaminando uno schema di decreto proposto per restituire i diritti che, per motivi razziali, erano stati abrogati dal regime fascista. Ieri alcune proposte furono formulate al Comitato che esaminerà il proposto decreto e che mi risulta che in materia agisca direttamente con il Suo governo.

Nella Sua lettera ... Ella precisa che il secondo decreto, che fu approvato dal Governo Italiano nello scorso gennaio, non venne pubblicato perchè la

---

(56) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit. Nel documento si suggeriva infine di sollecitare i giornali a non menzionare l'avvenuta pubblicazione del decreto; un appunto manoscritto commentava: «mi sembra che questa sia la soluzione migliore».

Commissione Alleata di Controllo pensò che pubblicandolo si sarebbero potuti pregiudicare i diritti degli ebrei del settentrione ... Mi risulta che questo era il punto di vista del Governo Italiano, come era a quel tempo costituito, e non già della Commissione Alleata di Controllo. Questa non fece pressioni in materia, perchè si ritenne che scarse fossero le proprietà degli ebrei esistenti nel territorio in quell'epoca liberato dalla dominazione tedesca» (57).

Al di là della polemica nei confronti del governo Badoglio, la lettera di Stone rimuoveva ogni ostacolo da parte alleata alla pubblicazione del decreto n. 26; nel contempo si susseguivano richieste di interventi governativi anche da parte di organismi ebraici. Il 3 settembre il presidente dell'Unione D. Almansi, richiamava l'attenzione della Presidenza del Consiglio sulla grave situazione di quegli ebrei che, pur reintegrati nei loro diritti, non potevano rientrare in possesso delle proprie abitazioni forzatamente abbandonate nei mesi dell'occupazione tedesca (58); il 21, passando da problematiche particolari a questioni di portata generale, il presidente dell'Unione chiedeva la pubblicazione del regio decreto-legge n. 26, l'emanazione delle norme complementari, integrative e regolamentari già previste dal regio decreto-legge n. 25, che consentissero di chiarire i molti punti ancora controversi e formulava una timida richiesta di udienza affinché queste norme integrative nascessero da una piena conoscenza delle reali condizioni e necessità degli ebrei italiani. In particolare richiedeva una piena reintegrazione «di ufficio» nelle «pristine posizioni sia di diritto pubblico (stato civile, cittadinanza, nome, pubblici uffici, licenze, ecc.) che di diritto privato (impieghi, professioni, ecc.)»; un «equo indennizzo per gli anni di sospensione dall'ufficio» e la rapida sistemazione delle situazioni irregolari causate dalle persecuzioni; la restituzione dei beni requisiti ai legittimi proprietari e l'annullamento di tutte le procedure civili, penali, amministrative e fiscali a carico di «persone che a causa della persecuzione non potevano valersi della libera e incoartata difesa delle proprie ragioni» (59). La lettera di Almansi, pacata ma ferma, lasciava trapelare la speranza degli

---

(57) Le tre lettere in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*

(58) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.13684 Riammissione negli alloggi, dei perseguitati politici e razziali ed assegnazione delle case ai sinistrati politici israeliti*, 3 settembre 1944, lettera n. 61-bis/44 da Almansi a Presidenza del Consiglio.

(59) *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.*, 21 settembre 1944, lettera n. 79/44 da Almansi a Presidente del Consiglio.

ebrei di poter lenire le proprie ferite anche attraverso quegli atti di riparazione che dovevano essere il simbolo di un rinnovamento della società italiana e di un recupero di quegli ideali di pacifica e feconda convivenza che avevano informato settant'anni di vita unitaria.

Sul finire di settembre del 1944, il lungo *iter* delle misure volte ad abrogare gli effetti delle leggi razziali anche in campo patrimoniale entrava in dirittura d'arrivo: il 26 settembre la Presidenza del Consiglio trasmetteva ai ministri lo schema di decreto predisposto per la pubblicazione e l'entrata in vigore del regio decreto-legge n. 26; la relazione che lo accompagnava faceva propri tutti gli elementi emersi negli ultimi due mesi a favore della pubblicazione e ricordava che essa era stata sollecitata anche dall'A.C.C.; il 29 settembre lo schema di decreto veniva approvato dal Consiglio dei Ministri (60). Presto sarebbero sorte polemiche e osservazioni da parte di taluni dicasteri e di privati, ma di certo, il decreto legislativo luogotenenziale n. 252, sulla «Pubblicazione ed entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, chiudeva, sul piano normativo, una prima, fondamentale fase del processo di abrogazione delle leggi razziali e di restituzione agli ebrei dei diritti di cui erano stati privati. Restavano però aperti innumerevoli problemi, che concernevano l'emanazione di norme integrative e complementari, il risanamento di situazioni particolari e soprattutto l'effettiva attuazione delle nuove disposizioni. Essi avrebbero occupato grande spazio negli anni successivi e si sarebbero evoluti in sintonia con le più ampie trasformazioni politiche della società italiana.

#### 3.4. *Le iniziative legislative del 1945-1947: la devoluzione dei beni dei deportati*

Dall'autunno del 1944 al giugno del 1945, durante il primo e il secondo governo Bonomi, vennero emanate numerose altre norme miranti a porre riparo alle conseguenze delle leggi razziali (61). Le

---

(60) Cfr. al riguardo A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1 cit.

(61) Per un quadro complessivo della produzione legislativa si rinvia ai testi legislativi pubblicati alle pp. 99-270.

questioni ancora aperte erano comunque innumerevoli e ad esse si aggiungevano le conseguenze della prolungata occupazione tedesca e delle attività della Repubblica sociale nelle regioni a nord della linea gotica.

I due provvedimenti di carattere generale disposti dal governo Badoglio, uno dei quali aveva per altro sollevato polemiche e obiezioni ed era rimasto a lungo ignoto e inoperante, non erano sufficienti a risolvere tutte le questioni che scaturivano dal progressivo reinserimento nella vita quotidiana dei perseguitati razziali; diveniva quindi opportuno emanare anche le norme integrative e regolamentari dei decreti suddetti. Un primo intervento in questo senso era rappresentato dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 306, che disponeva, tra l'altro, la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni religiosi vietati dall'articolo 6 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, la reinscrizione negli albi professionali di coloro che ne erano stati cancellati in seguito ai provvedimenti razziali, la revoca dei provvedimenti di annullamento della libera docenza. Il decreto legislativo luogotenenziale n. 222, del 12 aprile 1945 intendeva invece eliminare le «lacune e incompletezze» della normativa precedentemente adottata per risolvere i problemi della reintegrazione degli ebrei nei diritti patrimoniali (62).

Erano provvedimenti che tentavano di porre progressivamente rimedio a una situazione assai grave; le zone che venivano a mano a mano liberate dal dominio nazista e fascista presentavano problemi sociali e umani che le leggi, da sole, difficilmente potevano contribuire a sanare in tempi brevi. Nella sua relazione del 19 ottobre 1944, il commissario straordinario della Comunità di Roma, S. Ottolenghi, aveva delineato una situazione che, fatti salvi i problemi specifici e i tratti originali dell'ebraismo romano, si può ritenere caratteristica di tutte le comunità italiane all'indomani della liberazione:

«La popolazione ebraica – dichiarava in quell'occasione – è uscita dall'incubo dei 9 mesi piena di riconoscenza per chi l'ha salvata ma colpita nello spirito e nel fisico dalle privazioni e dai lutti, e nella grande maggioranza, per non dire nella quasi totalità, il ceto commerciale depredato di tutti i propri averi ... Subito dopo la liberazione ci è stato fatto conoscere che con una legge del Governo Italiano ... le disposizioni razziali erano state abolite. È stato un

---

(62) Cfr. la relazione al Consiglio dei Ministri in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.11472 sf.1.*

annuncio questo che ci ha fatto molto piacere ... Però non tutte le conseguenze ... potevano essere abolite di colpo. Le leggi razziali hanno scavato in questi anni dei solchi profondi nella nostra vita non solo in rapporto alla nostra compagine familiare, ma in rapporto alla vita pubblica. Il ritorno alla normalità doveva presentarsi pertanto difficile e laborioso ...; i massimi sforzi sono stati fatti per cercare di eliminare e di riparare; ... Ma rimane ancora da fare ...».

Nel complesso, le autorità politiche avevano accordato benevola udienza alle istanze del mondo ebraico, ma ciò non era sufficiente a risolvere i tanti problemi aperti (63).

A mano a mano che si approssimava la fine della guerra diveniva evidente che il reinserimento morale e sociale degli ebrei nel tessuto del paese imponeva uno sforzo particolare nel più vasto ambito della ricostruzione politica, materiale e morale dell'Italia (64). All'indomani del 25 aprile 1945, nonostante gli sforzi già effettuati in tal senso dalla classe politica, la situazione era tutt'altro che incoraggiante: accanto agli ebrei, centinaia di migliaia di persone, reduci, ex partigiani, ex deportati che aspiravano ad un reinserimento nella società e nella vita attiva trovavano di fronte a sé distruzioni, povertà e gravi carenze assistenziali da parte dello Stato (65). Erano problemi che investivano larghi strati della popolazione italiana, ma non mancavano di acuire i disagi e le frustrazioni di quei non numerosi ebrei che, sopravvissuti alle persecuzioni e alle deportazioni, avvertivano ora l'indifferenza e il distacco delle istituzioni (66).

La difficile situazione interna ed internazionale dell'Italia postbellica, rendeva poi in talune circostanze ancora più amare, se possibile, le conseguenze delle leggi razziali; il 26 giugno 1945, ad esempio, il commissario dell'Unione G. Nathan illustrava al Presidente del Consiglio F. Parri le gravi e drammatiche condizioni

---

(63) S. OTTOLENGHI, *Relazione cit.* in A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.1 cit.

(64) Cfr. le interessanti osservazioni sulla situazione dell'ebraismo italiano alla vigilia della liberazione nella lettera del 17 aprile 1945 dal commissario dell'Unione Nathan al rabbino prof. E.S. Artom a Gerusalemme in *Archivio Unione delle Comunità Israelitiche Italiane* (d'ora in avanti AUCII), b.91 B sf.1945.

(65) Cfr. G. MAMMARELLA, *L'Italia contemporanea (1943-1985)*, Bologna, 1985, p. 63.

(66) Cfr. ad es., le testimonianze di A. TABET, *Venticinque anni di libertà costituzionale*, «RMI», giugno 1970, pp. 292-293; P. SERENI, *Della comunità ebraica a Venezia durante il fascismo*, in *La Resistenza nel veneziano*, Venezia, 1985, pp. 534-535.

degli ebrei triestini: tutte le loro case, «senza eccezione», erano state saccheggiate dai tedeschi, e coloro che erano riusciti a sottrarsi alle deportazioni non sapevano dove trovare alloggio; molti di essi, poi, a causa delle leggi razziali, erano divenuti apolidi. In una situazione generale di emergenza, l'incertezza del futuro della città rendeva ancora più drammatica la loro situazione ed imponeva la promozione di ogni iniziativa possibile atta a migliorarne le condizioni (67). Ma a giudizio dell'Unione era tutto il processo di reinserimento degli ebrei nella vita del paese che procedeva lentamente, senza slanci e in modo contraddittorio. Il 16 luglio 1945, una lettera a Parri sottolineava che gli ebrei

«si attendevano ... da parte del Governo ... una parola di riconoscimento e di conforto, che aiuti ad isterilire i germi di odio largamente diffusi ... nel periodo fascista...

...un articolo di decreto abrogativo ha posto termine a tanta infamia; ma finora, invano, gli ebrei hanno atteso un'autorevole parola che dicesse loro con quale animo, con qual disposizione di cuore, essi sono riaccolti là donde furono cacciati».

Sul piano pratico, poi, appariva sempre più urgente «una revisione ed una integrazione della legislazione abrogativa e ancor più una pratica attuazione» delle misure predisposte (68).

Erano parole che esprimevano con pienezza la portata della tragedia vissuta dalla coscienza ebraica in Italia negli ultimi sette anni, rispetto alla quale si poneva l'ansia di una politica che restituisse continuità ad un'identità culturale e morale stravolta dall'emarginazione e dalle persecuzioni, che fosse strumento di purificazione collettiva ma non di facile e superficiale oblio. Certo, gli specifici risvolti della condizione ebraica dovevano essere riguardati nel quadro generale della difficile situazione del paese in quei primi mesi del dopoguerra, ma la capacità di superare la triste eredità del razzismo fascista diveniva un indicatore della capacità e della volontà di rinnovamento della nuova classe dirigente e di recupero effettivo dei valori più alti della tradizione liberale e democratica del paese.

---

(67) A.C.S. P.C.M. Gab. De Gasperi b.3 f.21 Unione delle Comunità Israelitiche Italiane, 26 giugno 1945, da Nathan a Parri n. 597.

(68) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.1 cit., 16 luglio 1945 lettera n. 683/45 da Nathan a Parri.

Nonostante gli sforzi fino allora effettuati dalle autorità politiche, una certa delusione cominciava a serpeggiare nell'ebraismo italiano, e l'Unione si preoccupava di canalizzarla e valorizzarla politicamente. Le stesse parole adoperate nella lettera a Parri del 16 luglio 1945, Nathan le ripeteva il 26 marzo 1946 nella sua relazione al primo congresso postbellico delle comunità israelitiche italiane, allorchè lamentava la persistente mancanza di una risposta adeguata a quel messaggio (69).

In quella circostanza rendeva noto anche che l'organismo rappresentativo degli ebrei italiani aveva promosso la costituzione di una consulta legale, composta da A.C. Jemolo, E. Modigliani, E. Orrei, S. Di Nola, R. Di Segni, G. Lombroso, G. Roccas, B. Ascarelli, «con l'obiettivo di coordinare la legislazione reintegratrice e riparatrice, colmando le eventuali deficienze che vi sono nella legislazione sin qui emanata» (70).

L'attività governativa in materia, comunque, proseguiva, pur in un quadro politico in progressivo mutamento (71): nuove norme venivano emanate in favore degli studenti cui le leggi razziali avevano reso impossibile la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami, sulla riammissione in servizio degli impiegati pubblici, sulla riassunzione dei professori universitari. Su questi temi, poi, proseguivano il dialogo e il confronto tra le istituzioni dello Stato e le comunità ebraiche: il 24 agosto (72) veniva presentato al Guardasigilli il testo delle «norme integrative delle disposizioni per l'abrogazione della legislazione razziale» compilato dalla consulta legale dell'Unione, assieme ad un promemoria esplicativo. Lo schema

---

(69) La relazione di Nathan in *AUCII b.15 B*. Il Congresso segnava una svolta importante nella storia dell'Ente con l'ascesa alla presidenza di R. Cantoni. Cfr. al riguardo, S. MINERBI, *Raffaele Cantoni*, pres. di G. Meir, intr. di G. Romano, Assisi/Roma, 1978, pp. 278 (in particolare il cap. V).

(70) E proseguiva dicendo: «Un testo unico delle norme integratrici, raccomandato dalla nostra Consulta legale che tengono in conto alcune rivendicazioni comprese nelle deliberazioni del Congresso Mondiale Ebraico, è stato elaborato e deve essere in questi giorni presentato al Guardasigilli e al Presidente del Consiglio per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri».

(71) G. MAMMARELLA, *op. cit.*, p. 64.

(72) Per questa data cfr. la lettera del 27 agosto 1946 da R. Levi al Ministro per l'Assistenza Postbellica in *AUCII b.65 A f. Rapporti coi Ministeri*.



elaborato dai consulenti dell'Unione evidenziava alcuni problemi di particolare rilievo e interesse (73).

Oltre alla richiesta di agevolazioni nei concorsi e di indennizzi per i dipendenti pubblici per compensare gli svantaggi e i danni arrecati dalle leggi razziali, e modifiche alle norme già emanate per la reintegrazione nei diritti patrimoniali, due punti dello schema risultavano particolarmente rilevanti: la richiesta formulata all'articolo 1 di estensione ai perseguitati razziali dei provvedimenti disposti per i perseguitati politici e quella esposta all'articolo 2 per l'assegnazione all'Unione dell'eredità di quegli ebrei morti per cause dipendenti dalle persecuzioni senza lasciare eredi, perchè, spiegava il promemoria,

«È evidente che lo Stato Italiano non potrebbe rendersi proprietario di beni che gli perverrebbero per le azioni delittuose compiute dal regime repubblicano».

Questo problema era stato sollevato da parte ebraica già da qualche mese (74); a questo proposito, il 12 settembre, Cantoni incontrava il ministro della Giustizia Gullo che prometteva il suo appoggio per la risoluzione della questione. La delicatezza dei problemi sollevati dalle richieste dell'Unione non mancava però di sollevare perplessità e resistenze (75): un appunto dell'ufficio studi della Presidenza del Consiglio, non datato ma presumibilmente posteriore al 28 settembre 1946, commentava lo schema dell'Unione, trasmessogli dal Ministero di Grazia e Giustizia, sottolineando che:

«Le singole proposte dello schema in esame vanno molto ponderatamente meditate, in quanto non apparrebbe opportuno che norme riparatrici per gli israeliti determinassero, al di là di una vera e propria reintegrazione, altresì una nuova persecuzione diretta a "non israeliti"».

---

(73) Copia del testo in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.2 Proposte della Unione per la emanazione di norme integrative sulla reintegrazione degli Israeliti nei diritti civili, politici e patrimoniali*; copia del promemoria esplicativo in *AUCII b.65 A cit.*

(74) S. MINERBI, *op. cit.*, p. 179.

(75) S. MINERBI, *op. cit.*, p. 180. Una interessante documentazione al riguardo in *A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.3 Schema di decreto legislativo 11 maggio 1947, n. 364, concernente la successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 settembre 1943 senza lasciare eredi successibili.*

Le preoccupazioni della burocrazia ministeriale per un attento esame di tutte le implicazioni delle norme proposte rischiavano tuttavia di stravolgere, a poco più di un anno dalla fine della guerra, il senso delle esperienze appena compiute. Dubbi e perplessità venivano espressi a proposito della richiesta di estensione agli ebrei delle disposizioni in favore dei perseguitati politici; soprattutto, però, dominava

«Una questione importante, sulla quale il Governo richiese il parere della Consulta Nazionale, ma senza ottenerlo, ... quella delle eredità vacanti di israeliti deceduti per effetto della persecuzione razziale»;

il consenso all'emanazione di un provvedimento in materia era subordinato alla limitazione della norma agli ebrei iscritti alle comunità (76).

Il 9 novembre, Sorrentino, trasmettendo una nuova, dettagliata analisi delle richieste dell'Unione ai dicasteri interessati informava che gli articoli relativi alle eredità degli ebrei scomparsi a causa delle persecuzioni erano stati stralciati e formavano oggetto di un provvedimento a parte in via di definizione (77). Il 26 novembre Cantoni richiedeva anche l'intervento del Congresso Mondiale Ebraico a sostegno della formula proposta dall'Unione (78), che veniva sostanzialmente accettata (79). Come spiegava la relazione (80) allo schema di decreto legislativo

«La Unione Internazionale delle Comunità israelitiche ha chiesto che le eredità dei cittadini deceduti per atti di barbarie compiuti dai tedeschi, senza lasciare eredi successibili, fossero devolute alla Unione delle Comunità israelitiche.

Lo scopo della richiesta è di dare alle Comunità israelitiche italiane la possibilità di avvalersi dei beni caduti nelle dette eredità nei compiti di assistenza

---

(76) Il documento dell'ufficio studi della Presidenza del Consiglio faceva proprie anche alcune critiche formulate dal Ministero di Grazia e Giustizia; forti ostilità suscitava tra l'altro la richiesta di annullamento di tutti i contratti stipulati dagli israeliti dal 15 settembre 1938 alla liberazione; cfr. A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.2 cit.

(77) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.2 cit.

(78) S. MINERBI, *op. cit.*, p. 180.

(79) A.C.S. P.C.M. 1944-47 b.3.2.2 f.12573 sf.3 cit. cfr. il messaggio del 28 novembre 1946 dall'ufficio studi della Presidenza del Consiglio ai Ministeri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, del Tesoro, dell'Assistenza Postbellica.

(80) Le commissioni della Costituente per l'esame dei disegni di legge, vol. VI, *Relazioni al Governo*, Roma, 1985, p. 501.

ai propri rappresentanti, compiti ardui ed amplissimi, data la ferocia e la latitudine della persecuzione razziale attuata dai nazi-fascisti.

La suddetta Unione ha anche prospettato che la introduzione di un siffatto principio nell'ordinamento italiano avrebbe determinato la più favorevole impressione in ambienti internazionali oltre a costituire un precedente da invocare in altri Paesi, ove esso avrebbe una importanza indubbiamente molto maggiore.

L'accoglimento della proposta stessa comporterebbe ovviamente una grave deroga al principio accolto nell'articolo 586 del vigente codice civile, sulla devoluzione delle eredità allo Stato in mancanza di altri successibili. Per tale motivo lo schema predisposto lo profila come un trasferimento a titolo gratuito, dallo Stato alla Unione delle Comunità israelitiche italiane, delle eredità in questione».

Finalmente, la promulgazione del decreto 11 maggio 1947 n. 364 veniva a rappresentare il coronamento del notevole impegno dell'organismo rappresentativo degli ebrei italiani e una significativa manifestazione di disponibilità e di comprensione della tragedia della deportazione ebraica da parte delle autorità politiche.

Dal punto di vista legislativo, con il 1947 si concludeva di fatto una importante stagione della politica di reintegrazione; nuovi, ragguardevoli provvedimenti sarebbero stati emanati in quell'anno e nei decenni successivi, ma l'opera compiuta tra il 1944 e il 1947 costituiva una verifica fondamentale degli obiettivi, dei metodi, delle linee di fondo, delle spinte, delle contraddizioni e dei limiti che avevano caratterizzato l'azione mirante all'abrogazione delle leggi razziali e a favorire, con la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali, il reinserimento degli ebrei nella società italiana. Gli sviluppi della legislazione, specie a partire dalla seconda metà degli anni cinquanta, avrebbero rappresentato il tentativo di sviluppare questa normativa in sintonia con l'evoluzione complessiva della società italiana, ed appaiono certamente meritevoli di un'attenzione e di una disamina approfondite impossibili in questa sede. D'altronde, in una prospettiva storica, la genesi, i lineamenti culturali e politici dell'azione svolta nel primo dopoguerra evocano direttamente i caratteri delle sofferenze patite dall'ebraismo italiano e definiscono la portata dell'azione svolta nell'immediato dalla classe politica per ricucire la lacerazione apportata dal fascismo nel rapporto tra lo Stato unitario e la minoranza israelitica.

Dopo l'emanazione dei primi provvedimenti, inoltre, accanto agli sviluppi della legislazione, destinati a protrarsi ancora negli anni '80, si facevano evidenti le questioni derivanti dall'applicazione effettiva delle norme elaborate e le resistenze che scaturivano dal progressivo

mutamento del quadro politico del paese, segnato dalla svolta del 18 aprile e dal consolidamento della politica centrista.

Mentre si delineava un declino del clima e dei valori derivanti dall'esperienza dell'antifascismo e della resistenza, cominciava ad affiorare un principio di «normalizzazione» della vita del paese, e, con essa, dell'ebraismo italiano: emergevano a poco a poco problematiche nuove, ancora oggetto vivo del dibattito politico e culturale più che di riflessione storiografica.

#### 4. GLI SVILUPPI DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA E IL REINSERIMENTO DEGLI EBREI NELLA VITA DELLA REPUBBLICA

Il 1° gennaio 1948 l'entrata in vigore della Costituzione riaffermava il principio dell'uguaglianza dei cittadini «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», ed aggiungeva che «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge» (81). Il cammino verso la riaffermazione dell'uguaglianza giuridica, civile e politica degli ebrei rispetto agli altri cittadini italiani compiva così un altro passo, e affidava il suo futuro alle garanzie offerte dal testo fondamentale posto alla base della Repubblica; molti problemi, però, permanevano ancora privi di soluzione.

Dalla fine del 1947, l'attività legislativa volta a sanare le conseguenze arrecate dall'applicazione delle leggi razziali si attenuava, fin quasi ad annullarsi, per circa sette anni (82); mentre le conseguenze della ferite provocate dalle persecuzioni continuavano a farsi sentire pesantemente, emergevano resistenze nell'applicazione delle leggi: il 24 marzo 1948, in una lettera al vicepresidente del Consiglio Pacciardi, Cantoni lamentava ritardi nell'attuazione di talune disposizioni e tornava a chiedere l'assimilazione dei perseguitati razziali ai reduci (83); nel contempo, cominciavano a delinearsi

---

(81) Cfr. al riguardo G. FUBINI, *op. cit.*, pp. 71 e 73; C. MIRABELLI, *op. cit.*, p. 977 e segg.; *Rilievi e proposte dell'Unione delle Comunità Israelitiche ai Deputati dell'Assemblea Costituente, 1947*, «RMI» settembre-dicembre 1985, pp. 467-476; UCII, IV Congresso delle Comunità (1951-5711), Relazione del Consiglio, bozze di stampa, p. 14 (d'ora in avanti UCII *Relazione*).

(82) G. FUBINI, *La condizione cit.*, p. 78.

(83) In AUCII b.65 C f. Ministeri sf. Presidenza Consiglio.

con chiarezza tendenze all'interpretazione restrittiva delle norme emanate in favore dei perseguitati razziali;

«Si ha motivo di lamentarsi ... - dichiarava la relazione del Consiglio dell'Unione al Congresso del 1951 - di alcune pronuncie recenti della Suprema Corte che svuotano di contenuto le disposizioni stesse annullando la stessa intenzione del legislatore. Trattasi d'altro canto di casi singoli che fanno testo per le parti in causa, mentre nella maggior parte dei casi è stato possibile agli ebrei danneggiati di essere reintegrati nei loro diritti» (84).

Agli sforzi compiuti in sede legislativa dalla classe politica per sanare le piaghe aperte dall'antisemitismo fascista, facevano riscontro - a giudizio di Fubini - una scarsa sensibilità da parte di taluni settori della Magistratura e resistenze dell'apparato amministrativo dello Stato (85): la situazione richiedeva un'attenzione costante affinché i provvedimenti governativi venissero applicati e «lo spirito del legislatore non venisse tradito in sede di applicazione ...» (86).

Le resistenze della burocrazia e le interpretazioni sfavorevoli delle norme reintegratrici si ricollegavano al nuovo quadro politico e culturale del paese determinato dall'esito delle elezioni del 18 aprile e divenivano negli anni successivi un interessante momento di verifica delle capacità della classe politica antifascista di incidere effettivamente sul rinnovamento delle istituzioni dello Stato e di trasmettere con la sua autorità e il suo prestigio i valori della rinnovata democrazia e delle esperienze scaturite dalla lotta contro il fascismo, che costituiscono problemi di grande rilievo del dibattito culturale e storiografico.

A dieci anni dalla resistenza, A. Battaglia esprimeva con lucida amarezza una diagnosi sulla mancanza «di energia politica e di vigore morale» dell'antifascismo democratico che, al di là dei segni del tempo e del suo carattere militante, costituisce un documento di grande interesse sul rapporto generale tra «giustizia e politica» nell'Italia del dopoguerra (87).

Nonostante tanti lodevoli sforzi e innegabili progressi, alla metà degli anni '50 molto doveva essere ancora fatto per un effettivo

---

(84) UCII *Relazione 1951 cit.*, p. 15.

(85) G. FUBINI, *op. cit.*, pp. 76, 79, 80, 84.

(86) UCII *Relazione 1951 cit.*, p. 14.

(87) A. BATTAGLIA, *Giustizia e politica nella giurisprudenza*, in *Dieci anni dopo 1945-1955*, Bari, 1955, pp. 319, 335, 379-380.

rinnovamento democratico della società italiana dopo il fascismo; in questo quadro ricco di ombre e di luci, tuttavia, l'ebraismo italiano tornava ormai a vivere con pienezza la vita del paese (88): laddove erano emerse le insufficienze dell'azione legislativa o le resistenze di certi settori della burocrazia, avevano supplito gli sforzi individuali e collettivi che si univano a quelli della stragrande maggioranza del paese nel comune sforzo della ricostruzione economica, politica, morale: certo, le esperienze compiute tra il 1938 e il 1945 avevano fortemente inciso sull'identità degli ebrei italiani quale si era formata nel crogiuolo delle esperienze risorgimentali, ma il processo di rafforzamento delle istituzioni democratiche diveniva, nella naturale evoluzione storica del paese, lo stimolo per la costruzione di una visione nuova della realtà. A mano a mano che ci si allontanava dagli anni delle persecuzioni, i nuovi eventi della vita quotidiana, il trascorrere naturale del tempo contribuivano anch'essi a lenire le ferite di un passato non cancellabile e a produrre esperienze che proiettavano nel futuro l'eredità e le conseguenze degli anni delle persecuzioni. Nel succedersi delle generazioni, nella rapida e tumultuosa trasformazione del paese, al valore della memoria e della storia si affiancavano per gli ebrei italiani problemi nuovi che riguardavano la propria sopravvivenza culturale, l'evoluzione del rapporto con lo Stato d'Israele, il rinnovamento della chiesa cattolica, il riaffiorare dell'antisemitismo: le enormi trasformazioni della società italiana si accompagnavano a quelle della minoranza ebraica nel creare un nuovo quadro di problemi e di riferimenti (89). La stessa ripresa dell'attività legislativa dalla metà degli anni '50 traduceva l'evoluzione di questo rapporto e di questo quadro problematico; se la legge 10 marzo 1955, n. 96, allargava ai perseguitati razziali le provvidenze stabilite in favore dei perseguitati politici (90), lo sviluppo della democrazia e della coscienza antifascista nel paese portava ad una maggiore comprensione

---

(88) UCII V Congresso delle Comunità (1956-5716) *Relazione del Consiglio*, p. 13.

(89) M. TOSCANO, *Tra identità culturale e partecipazione politica: aspetti e momenti di vita ebraica italiana (1956-1976)*, «Annuario di Studi Ebraici» vol. XI 1985-1987, Roma, 1988, pp. 296-297.

(90) Cfr. G. FUBINI, *La condizione cit.*, p. 79, che sottolinea come molte disposizioni successive facciano riferimento a questa legge, e il commento di UCII *Relazione 1956 cit.*, p. 27.

politica delle sofferenze patite dagli ebrei: significativamente la legge 16 gennaio 1978, n. 17, affermava il principio che l'emanazione delle leggi razziali aveva rappresentato un atto discriminatorio e persecutorio contro gli ebrei in quanto tali, che il danno patito aveva potuto essere di carattere fisico, economico o morale, e che questo era «comprovato anche dalla avvenuta annotazione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici» (91); erano concetti che ribaltavano completamente le posizioni emerse nel corso dell'elaborazione dei primi provvedimenti brindisini e che avevano caratterizzato la posizione della burocrazia ancora nel primo dopoguerra. Gli sviluppi della legislazione negli anni più recenti costituiscono comunque ancora l'oggetto di un dibattito politico e giuridico estraneo a questa sede più che di ricerca storica, la quale consente però ulteriori e stimolanti riflessioni nell'analisi della legislazione abrogativa e delle prime norme miranti alla reintegrazione nei diritti degli ebrei. Certamente, nell'immediato dopoguerra, era stata svolta un'intensa e significativa azione politica e legislativa, animata, nonostante le contraddizioni, dall'intento di favorire il reinserimento degli ebrei nella vita del paese e dall'obiettivo di recuperare nella definizione dei rapporti tra la società italiana e la minoranza ebraica quei valori che avevano informato cospicui settori della società risorgimentale. Ma la rapida integrazione ottocentesca degli ebrei non era andata esente da limiti importanti, quelli genericamente riassumibili nella insufficienza ideologica dell'emancipazione illuminista, liberale e rivoluzionaria, tesa a riscoprire l'umanità dell'ebreo, tralasciando l'originalità delle sue caratteristiche culturali. Più in particolare, S. Berti ha evidenziato una «scarsa sensibilità degli intellettuali italiani verso il mondo ebraico», significativamente accompagnata – come ha osservato A. Momigliano – dall'ignoranza degli stessi ebrei nei confronti del loro giudaismo (92), una indifferenza che poteva rivelare in contingenze particolari la debolezza della propria identità da un lato e forme di incomprendimento anche da parte di chi era ben lontano dal razzismo e dall'antisemitismo.

---

(91) Per gli sviluppi della legislazione negli anni settanta e per i commenti ufficiali da parte ebraica, cfr. UCII *Relazione del Consiglio IX Congresso 1974-5734*, pp. 3, 42, 43; UCII, *Relazione del Consiglio X Congresso 1978-5738*, p. 7; cfr. inoltre G. FUBINI, *Dalla legislazione cit.*, p. 493.

(92) S. BERTI, *Introduzione a A. Momigliano, op. cit.*, pp. IX e XVII; A. MOMIGLIANO, *op. cit.*, p. 142.

Se le leggi antiebraiche promosse dal fascismo avevano rappresentato una svolta lacerante nella tradizione risorgimentale, era comunque inevitabile, o meglio, indispensabile, che il risanamento di queste ferite avvenisse proprio attraverso il richiamo a questa tradizione. Ma queste considerazioni sull'insufficienza ideologica dell'emancipazione liberale e sulla disattenzione di ebrei e non ebrei per il mondo ebraico aprono altri interrogativi ed ulteriori ipotesi di ricerca, volti a comprendere le caratteristiche di questo rapporto in un più lungo periodo, che dai giorni dell'incubazione dello Stato unitario giunge fino alla nascita della Repubblica. Se l'antisemitismo fascista o la legislazione reintegratrice costituiscono episodi di grande rilievo e importanza, la continuità di questo rapporto offre la chiave per approfondire la comprensione di numerosi nodi della storia dell'Italia contemporanea.

Nel momento in cui la storicizzazione del fascismo, del significato dell'antisemitismo e del genocidio pone con forza l'ansia di conciliazione del lavoro scientifico con la preservazione di una memoria che sia parte integrante della coscienza democratica, lo specifico discorso sul significato storico della legislazione reintegratrice dell'Italia post-fascista rinvia all'esame e alla considerazione di problematiche generali, rimanda al fondo del dibattito culturale e storiografico sui caratteri del fascismo italiano, sul significato dell'antifascismo (93), induce ad approfondire il nesso tra razzismo, antisemitismo e politica di massa come nodo dell'età contemporanea, come un momento essenziale per il consolidamento di una società democratica, tollerante, capace di realizzare la convivenza libera e feconda di tutte le «culture» in essa presenti.

La questione specifica del significato dell'abrogazione delle leggi razziali finisce così per aprire squarci e problemi di fondamentale importanza: ma al di là dell'indicazione dei problemi aperti e degli spunti evidenziati, in un primo bilancio non può comunque essere sottovalutata la portata storica complessiva di questa normativa, come indicazione preminentemente politica di uno sforzo di rinnovamento democratico che, come tutto il processo di trasformazione dell'Italia postfascista, non andò esente da limiti, da contraddi-

---

(93) Cfr. al riguardo le osservazioni di F. COLOMBO, *Prefazione* a S. Zuccotti, *op. cit.*, e di F. CEREJA, *La deportazione italiana nei campi di sterminio: lettura storiografica e prospettive di ricerca*, in *La deportazione nei campi di sterminio nazisti*, a cura di F. Cereja e B. Mantelli, Milano, 1986, pp. 17-37.



zioni, da condizionamenti, ma riuscì comunque ad avviare una vicenda nuova, destinata a rafforzare attraverso le esperienze quotidiane, le istituzioni democratiche e l'aspirazione alla libertà, al pluralismo, alla tolleranza, obiettivi che trovano il loro sostegno e il loro alimento nella riflessione continua, nello sforzo incessante di indagare le possibili costanti, le eventuali fratture, le lacerazioni effettive delle vicende recenti, sostituendo agli inutili stereotipi tranquillizzanti lo sforzo incessante di giungere ad una comprensione sempre più piena ed articolata del proprio passato.

MARIO TOSCANO



## APPENDICE

### *Schema di provvedimento legislativo per l'abrogazione delle leggi razziali (\*)*

#### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

*Art. 1.* - È abolita ogni disposizione che stabilisca differenze razziali fra i cittadini italiani.

Sono abrogati il R.D.L. 7 settembre 1938 n. 138 [sic]; il R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1779, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 98.

---

(\*) Come indicato nella nota 53 a p. 48, in *A.C.S. P.C.M. b.9 f.20*, è conservato un lungo documento che reca nel margine della prima pagina un appunto a matita «Jemolo Modigliani» e che è compreso in un gruppo di «vecchi testi».

Allo stato attuale della documentazione, non è possibile appurare se si trattasse di un testo preparatorio delle leggi sottoposto a Jemolo e a Modigliani per un parere o, invece, del frutto del lavoro del gruppo di studio promosso dal Partito d'Azione, di cui Modigliani aveva dato notizia a Sorrentino il 29 luglio 1944 e che Jemolo gli aveva trasmesso con la sua lettera del 3 agosto.

In esso sono presenti tre annotazioni manoscritte di A.C. Jemolo (debbo l'identificazione dell'autenticità di questi appunti alla cortesia ed alla competenza del prof. F. Margiotta Broglio che qui ringrazio), ma anche a questo riguardo è difficile dire se si trattasse di osservazioni ad un testo sottopostogli per un parere o di note esplicative ad un suo lavoro.

Va comunque ricordato che nel suo messaggio a Sorrentino citato alle pp. 47-48, Jemolo motivava i ritardi nella trasmissione del suo testo scrivendo: «Poi si seppe delle leggi del Mezzogiorno e si videro alcune disposizioni singole».

Non esistono quindi indicazioni chiare e sufficienti per l'attribuzione di questo testo; tuttavia, nonostante la persistenza di questi margini di incertezza, si è ritenuto opportuno pubblicarlo per il suo indubbio interesse documentario.

L'art. 1°; le parole «la razza e» nell'art. 5 al. ed il comma 2° di detto articolo, gli art. 6, 8 e segg. del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274; il R.D.L. 22 dicembre 1938 n. 2111; il R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739, la legge 29 giugno 1939 n. 1054; la legge 13 luglio 1939 n. 1055; la legge 28 settembre 1940 n. 1459; la legge 19 aprile 1942 n. 517; la legge 9 ottobre 1942 n. 1420 nonchè ogni altra disposizione contenuta nei codici, nelle leggi, nei regolamenti, anche degli enti pubblici, ovvero in circolari ed istruzioni che sia contraria e comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Sono estinti i reati previsti nelle suddette disposizioni e se vi è stata condanna ne cessano gli effetti penali.

*Art. 2.* – Le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello Stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti.

Nel rilascio di estratti e di copie, di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte salvo che per espressa richiesta della autorità giudiziaria od in seguito a specifica autorizzazione del Procuratore del Re a domanda dell'interessato.

Gli atti amministrativi ed i provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in esecuzione della presente legge, e le istanze dirette a promuoverli, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

*Art. 3.* – Le persone colpite dalle disposizioni dell'art. 8 del R.D.L. 17/11/1938 n. 1728 convertito dalla legge 5/1/1939 n. 274 che, dopo il 9 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, al solo scopo di sottrarsi alle misure od alle incapacità cui le esponeva la loro posizione razziale, abbiano presentato denunce, od ottenuto tessere, permessi, licenze o siasi iscritti in pubblici registri e iscritti a scuole o dato esami, o comunque posto in essere atti sotto altro nome, possono regolarizzare gli atti posti in essere, ottenendone la intestazione al loro vero nome. In materia di stato civile si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 9.

## SEZIONE II

### CITTADINANZA

*Art. 4.* – Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per l'applicazione dell'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274, e sono rimasti nella condizione di apolidi, riacquistano di diritto la cittadinanza italiana, se residenti in Italia alla entrata in vigore della presente legge. Si considerano residenti in Italia anche coloro che a tale entrata in vigore si trovino in campi di

concentramento o in prigionia o deportati in Germania o in Paesi occupati o controllati dall'esercito germanico essendo stati catturati in Italia. Non si considerano invece residenti coloro che si trovino materialmente in Italia, ma in virtù di servizio militare o civile alle dipendenze di autorità non italiane.

Le persone contemplate nel precedente comma, che non si trovino nelle condizioni di apolidi per avere riacquistato di diritto, senza alcuna loro manifestazione di volontà, la cittadinanza che possedevano prima di ottenere quella italiana, possono riacquistare quest'ultima, facendo una dichiarazione in tal senso all'Ufficio dello stato civile del Comune di residenza e dichiarando di rinunciare alla cittadinanza che attualmente posseggono.

Le stesse persone, ove si trovino ad avere acquistata altra cittadinanza col concorso della loro volontà possono riacquistare la cittadinanza italiana dietro loro domanda diretta al Ministero per l'interno, da presentarsi nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge; a condizione di rinunciare all'altra cittadinanza che abbiano acquistata. Il riacquisto della cittadinanza italiana può però venire loro rifiutato per gravi ragioni, con provvedimento motivato del Ministro per l'interno.

*Art. 5.* – Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana per l'applicazione dell'art. 23 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274 e che non siano residenti in Italia alla entrata in vigore della presente legge, possono riacquistare la cittadinanza perduta dietro loro domanda diretta al Ministro per l'Interno, da presentarsi nei tre mesi da tale entrata in vigore: a condizione, ove avessero acquistata una diversa cittadinanza, di rinunciarvi. Devono pure, per riacquistare la cittadinanza italiana, ritrasferire la loro residenza in Italia nel termine che verrà fissato dal Ministro per l'Interno, il quale può anche esonerare, in singoli casi, dall'osservanza di questa condizione.

Il riacquisto della cittadinanza può venire rifiutato, per gravi ragioni, con provvedimento motivato dal Ministro per l'interno.

*Art. 6.* – Alla moglie ed ai figli minori non emancipati di chi riacquisti la cittadinanza a termini dei due precedenti articoli, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2 e 3, e dell'articolo 12, comma 1 e 3 della legge 13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadinanza.

### SEZIONE III

#### STATO CIVILE

*Art. 7.* – Le dichiarazioni di nascita e di morte relative alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, conv. nella legge 5

gennaio 1939 n. 274, rese nel periodo dal 9 settembre 1943, alla data di liberazione del Comune al cui ufficio dello stato civile sono state rese, possono, in deroga alle vigenti leggi, venire rettificare in sede di volontaria giurisdizione, su richiesta degli interessati, con provvedimento del Tribunale territorialmente competente.

*Art. 8.* – Non può essere fatta ulteriormente valere la nullità matrimoniale di cui all'articolo 1 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274. È salvo l'effetto delle sentenze passate in giudicato, emanate ad istanza di uno dei coniugi.

*Art. 9.* – Le persone colpite dalle disposizioni razziali menzionate nell'art. 1 della presente legge che, dopo il 9 settembre 1943, in territori occupati o controllati dall'esercito germanico, abbiano contratto matrimonio sotto altro nome, essendo ciascuna conscia della vera idoneità dell'altro contraente, possono far rettificare il loro atto di matrimonio nel modo previsto dall'art. 7. Restano salve le eventuali altre ragioni di nullità.

*Art. 10.* – I matrimoni religiosi i quali non sono stati trascritti per il divieto dell'articolo 6 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274, possono esserlo, a richiesta di entrambe le parti con effetto retroattivo alla loro celebrazione. Se uno dei contraenti sia morto, possono esserlo ad istanza del superstite; se siano morti entrambi ad istanza del rappresentante legale dei figli.

La trascrizione non è più possibile se uno dei contraenti abbia nel frattempo contratto altro matrimonio civilmente efficace. Però così in questo caso, come in ogni altro caso in cui il matrimonio venga trascritto, i figli che ne siano nati, hanno lo stato di figli legittimi, quante volte alla trascrizione del matrimonio non si sarebbero opposte altre ragioni all'infuori dell'art. 6 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274.

È applicabile l'articolo 14 ultimo comma, della legge 27 maggio 1929 n. 847 sulle disposizioni per l'applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio.

*Art. 11.* – I cittadini italiani che in esecuzione dell'art. 2 della legge 13 luglio 1939 n. 1055 avessero dovuto mutare il proprio cognome, possono riprendere il cognome che avessero prima della entrata in vigore della legge suddetta.

Il relativo provvedimento è adottato, su istanza dell'interessato, dalla stessa autorità che ha provveduto al cambiamento, prescindendo dalla procedura stabilita dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1169 sull'ordinamento dello stato civile, e con esenzione dalla tassa di concessione governativa.

## SEZIONE IV

### TRASFERIMENTO DI BENI

*Art. 12.* – Gli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (E.G.E.L.I.) in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 129 [sic] convertito con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739, devono essere riconsegnati ai proprietari o loro eredi, dietro restituzione dei certificati speciali ricevuti ai sensi dell'art. 32 di detto R.D.L..

*Art. 13.* – Ogni procedura ed ogni atto in corso tendente all'accertamento ed alla valutazione del patrimonio immobiliare dei cittadini di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274, ed al trasferimento all'E.G.E.L.I. degli immobili di cui all'art. 10, lett. *d* ed *e* di detto decreto legge; nonchè ogni procedura in corso avanti le Commissioni di cui agli art. 23 e 24 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739 o avanti qualsiasi altra autorità amministrativa, sono nulli, di pieno diritto. Sono parimenti nulli i provvedimenti pronunciati dalle Commissioni anzidette.

*Art. 14.* – Sono nulle di pieno diritto le alienazioni che l'E.G.E.L.I. abbia effettuato degli immobili ad essa trasferiti in applicazione dell'art. 26 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739. Sono parimenti nulli i trasferimenti di proprietà compiuti dai terzi acquirenti ad altri.

La rivendica dovrà essere proposta verso il terzo acquirente nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli immobili saranno riconsegnati dietro restituzione dei certificati di cui all'art. 32 del detto dec. legge all'E.G.E.L.I.

Verso di questi i terzi ed i successivi acquirenti potranno esercitare azioni di regresso.

*Art. 15.* – Nel caso che sui beni trasferiti all'E.G.E.L.I., gravasse un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di razza ebraica e tale diritto sia stato estinto ai sensi dell'art. 31 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 convertito con la legge 2 giugno 1939 n. 739, il titolare del diritto di usufrutto potrà ottenere la reviviscenza di questo, dietro restituzione all'E.G.E.L.I. della indennità corrispostagli. [*Questo articolo reca il seguente appunto in margine: «Il D.L., n. 26 all'ultimo comma dell'art. 3 tiene ferma l'estinzione del diritto di usufrutto»*].

*Art. 16.* – Le donazioni d'immobili, di aziende e di quote sociali compiute ai sensi degli artt. 6 e 55 del R.D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 convertito con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739, possono essere

revocate dal donante o dai suoi eredi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Ove il donante o i suoi eredi, non intendano valersi di questa facoltà, dovranno provvedere a soddisfare all'erario i diritti da cui il donante fu esentato ai sensi dell'art. 74 del citato decreto legge.

Le donazioni di cui al precedente comma effettuate al coniuge non considerato come ricadente sotto le disposizioni dell'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939 n. 274, sono nulle di pieno diritto. Ove i beni siano stati alienati a terzi dal coniuge donatario, questi dovrà restituire al donante od ai suoi eredi il prezzo percepito. [*Questo articolo reca in margine il seguente appunto, tracciato, a differenza degli altri, con matita rossa: «È in contrasto con l'art. 10 R.D.L. 20-1-1944 n. 26»*].

**Art. 17.** – Per tutti gli atti di trasferimento, a titolo gratuito od oneroso, di beni immobili, mobili o titoli nominativi, in cui sia parte una delle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, convertito nella legge 5 febbraio 1939 n. 274, eseguiti simulatamente allo scopo di sottrarsi alle disposizioni razziali, si applicano le norme del codice civile sui contratti simulati. È però ammissibile la prova testimoniale senza limiti.

Sono salvi i diritti dei terzi di buona fede, a termini degli articoli 1415 al. e 1416 al c.c. [*Due sono le note manoscritte apposte a questo articolo: «L'art. 14 del D.L. n. 26 ammette l'azione di annullamento soltanto per i beni immobili»; e: «Il D.L. n. 26 ammette soltanto la prova scritta, sia pure per scrittura privata non registrata»*].

**Art. 18.** – Tutti gli atti ed istanze diretti alla restituzione dei beni immobili, mobili o titoli nominativi nonchè i ricorsi aventi [*sic*] qualsivoglia autorità giudiziaria, amministrativa o politica, sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

Gli atti di retrocessione dei beni immobili di cui al precedente art. 12 ed i verbali o sentenze che accolgano le istanze di rivendica di cui al precedente art. 14 sono esenti dal pagamento dei diritti di voltura, e sono registrati e trascritti col pagamento della tassa fissa di L. 40.

Gli atti di revoca delle donazioni di cui al precedente art. 16 sono esenti dalla tassa di registro, dalla tassa di trascrizione e dai diritti catastali. Gli onorari notarili sono ridotti al quarto.

Le esenzioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di trasferimento volontario agli eredi legittimi ricadenti sotto le disposizioni del R.D.L. 17 novembre 1938 conv. nella legge 5 gennaio 1939, n. 274 di beni facenti oggetto di una disposizione testamentaria di data posteriore al 17 novembre 1938 a favore di persone non ricadenti sotto le disposizioni del citato articolo 8 sempre che la successione si sia aperta non oltre un mese dall'entrata in vigore della presente legge.



*Art. 19.* – I verbali e le sentenze che accolgano le domande di dichiarazione di simulazione e conseguenti effetti proposte a sensi del precedente art. 17 non sono soggetti a tassa di registro proporzionale, ma vengono registrati a tassa fissa.

## SEZIONE V

### IMPIEGATI

*Art. 20.* – I cittadini italiani, già impiegati o salariati dello Stato o di enti pubblici, che siano stati dispensati dal servizio o comunque licenziati, in forza dell'art. 1 del R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1779, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 98, degli art. 13 e 20 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274, dell'art. 1, dell'art. 9 (limitatamente ai sottufficiali in carriera continuativa) e dell'art. 14 comma 4 del R.D.L. 22 dicembre 1938 n. 2111 o di disposizioni consequenziali, anche se contenute in regolamenti di enti pubblici, sono reintegrati nel loro impiego e grado; salvo che la reintegra non sia possibile per avere essi nel frattempo superato i limiti di età previsti dagli ordinamenti che presiedono al loro rapporto d'impiego, o per sopravvenuta inidoneità, o per la perdita dei requisiti prescritti per occupare l'impiego.

Questa disposizione si applica anche al riacquisto dell'abilitazione alla libera docenza, ed alla riammissione ad accademie, istituti ed associazioni di scienze, lettere ed arti.

Gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, di cui all'art. 4 del R.D.L. 22 dicembre 1938, n. 2111, i sottufficiali non in carriera continuativa di cui all'art. 9 ed i graduati e militari di truppa di cui all'art. 15 dello stesso decreto legge, ritornano nelle posizioni originarie, ove abbiano tuttora i requisiti per assumerle, o passano in quelle in cui per ragioni di età o per il sopravvenire di nuove norme sarebbero venuti a trovarsi indipendentemente da detto decreto legge.

I graduati e militari di truppa che seguivano corsi per ufficiali o sottufficiali e li interruppero per il loro passaggio in congedo assoluto in virtù dell'art. 14 del R.D.L. 22 dicembre 1938 n. 2111, possono chiedere di esservi riammessi, se abbiano tuttora i requisiti, anche d'età, richiesti dalle vigenti norme che regolano i corsi medesimi.

*Art. 21.* – Il periodo decorso tra la dispensa dal servizio od il licenziamento e la reintegra ai sensi del comma 1 del precedente articolo sarà calcolato come servizio attivo agli effetti dell'anzianità e del trattamento di quiescenza restando escluso il diritto a stipendi arretrati.

Tale periodo potrà essere considerato utile agli effetti della pensione e di altra misura di quiescenza, purchè l'impiegato o salariato versi, nei cinque

anni dalla sua reintegra all'ente da cui dipende od all'ente mutualistico da cui dovesse ricevere il suo trattamento di quiescenza, le somme che sotto forma di trattenute per fondo di pensione od analoghe avrebbe versato durante il periodo in cui non prestò servizio. Nel caso di morte dell'impiegato o salariato dopo la riassunzione e prima di avere effettuato e completato tale versamento, questo può essere effettuato o completato dagli interessati alla liquidazione della pensione indiretta.

*Art. 22.* – Lo Stato e gli enti pubblici di cui nelle disposizioni menzionate all'art. 1 rinunciano al recupero delle rate di pensione corrisposte nel periodo decorso tra la dispensa dal servizio od il licenziamento e la reintegra. Rinunciano altresì al ricupero delle indennità *una tantum* corrisposte sotto qualsiasi forma o denominazione. Se però dopo la riassunzione l'impiegato o salariato venendo dimesso dovesse essere, secondo l'ordinamento da cui dipende, liquidato con una indennità *una tantum*, si detrarrà da questa la metà dell'importo di quella già ricevuta, quante volte essa superasse le lire cinquemila.

*Art. 23.* – Se a termini dell'ordinamento che presiedeva al rapporto d'impiego il trattamento di quiescenza dell'impiegato o salariato consisteva in una polizza assicurativa, ove questa sia stata mantenuta in vita dall'interessato, l'ente pubblico riprenderà il pagamento dei premi a suo carico dal momento della riattivazione del rapporto d'impiego.

Se non sia stata mantenuta in vita, si creerà una nuova polizza assicurativa con decorso dal momento della riassunzione in servizio.

*Art. 24.* – Gli impiegati o salariati che non possono essere riassunti in servizio per avere superato i limiti di età o per sopravvenuta inabilità, hanno diritto ad avere liquidata o riliquidata la pensione od il trattamento di quiescenza previsti dal rispettivo ordinamento, percependo ciò che avrebbero percepito se fossero stati collocati a riposo al raggiungimento del limite di età od al sopravvenire della causa d'inabilità. Devono però rivolgersi all'uopo all'ente da cui dipendevano domanda entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ed effettuare i versamenti di cui all'articolo 2 [*sic*] comma 2, entro un mese dall'invito che ricevano dall'amministrazione.

*Art. 25.* – Rispetto agli impiegati o salariati deceduti dopo la loro dispensa di servizio o licenziamento, a cui non era stato liquidato trattamento di quiescenza per non aver compiuto gli anni di servizio prescritti, ove il diritto a tale trattamento sarebbe invece sussistito se avessero continuato a prestare servizio sino alla morte, gli aventi diritto a pensione indiretta od ad altra indennità possono far valere il loro diritto, rivolgendo domanda dentro un anno all'ente da cui l'impiegato dipendeva

ed effettuando i versamenti di cui all'art. 2, [sic] comma 2, entro il termine previsto dal precedente articolo.

*Art. 26. – Rispetto agl'impiegati o salariati deceduti dopo la loro dispensa dal servizio o licenziamento, a cui era stato liquidato trattamento di quiescenza, gli aventi diritto a pensione indiretta possono chiedere che tale pensione sia riliquidata sulla base della pensione diretta al loro dante causa cui sarebbe stata assegnata se fosse rimasto in servizio fino al giorno della morte.*

*Art. 27. – Coloro che erano riusciti vincitori od idonei in un concorso e non poterono conseguire la nomina per l'applicazione delle disposizioni menzionate nell'art. 1, hanno diritto di essere nominati (gli idonei, ove pure a questi sia stato esteso il beneficio della nomina), con l'anzianità che avrebbero avuto ove non fossero intervenute tali leggi.*

*[Dell'art. 27 esiste nel documento anche quest'altra stesura, allegata al testo:*

*Art. 27. – Coloro, che a seguito delle leggi razziali non abbiano potuto presentarsi a un concorso per l'insegnamento, ma abbiano conseguito l'abilitazione ai relativi esami, possono presentare domanda al Ministero dell'Educazione Nazionale, per ricoprire i posti vacanti dei ruoli.*

*Il Ministero delibererà su ogni domanda dopo aver preso in esame i voti riportati dall'interessato e i titoli.*

*Per coloro che abbiano conseguito la nomina, ai sensi del comma precedente, l'anzianità decorre a tutti gli effetti, dalla data della nomina stessa, e non dall'epoca in cui abbiano avuto luogo gli esami].*

*Art. 28. – Alla reintegra di cui all'art. 1° l'impiegato o salariato riassume la posizione che gli spetta a termini dell'anzianità, calcolata secondo l'art. 21 comma 1°. Gl'impiegati o salariati che al momento della dispensa o del licenziamento erano in prova od a titolo di esperimento, sono riassunti in tale condizione, considerandosi ad ogni effetto efficace il periodo di prova o di esperimento già prestato.*

*Art. 29. – Se nell'impiego e ruolo di cui trattasi, si faccia luogo a promozioni per semplice decorso di anzianità, l'impiegato o salariato occupa il grado che gli spetterebbe ove fosse rimasto in servizio ed avesse così conseguito la promozione per compita anzianità. L'impiegato o salariato riassunto nella posizione di prova o di esperimento, se al termine della prova od esperimento consegue la stabilità, acquista l'anzianità propria all'impiegato che lo seguiva immediatamente nel ruolo, e che avendo effettuato il normale periodo di prova di esperimento sia stato dichiarato stabile al termine di esso.*

*Art. 30.* – Se l'impiegato non avesse potuto conseguire promozione per semplice decorso di anzianità bensì attraverso scrutini per la valutazione del suo merito assoluto od esami d'idoneità, egli ha diritto di essere sottoposto allo scrutinio od ammesso ai primi esami d'idoneità per il grado superiore al suo, che vengono indetti; ed ove l'esito dello scrutinio o dell'esame gli sia favorevole, di venire promosso al grado superiore con l'anzianità dell'impiegato che lo seguiva in graduatoria, il quale a suo tempo sia stato promosso in seguito a scrutinio favorevole o ad esame d'idoneità superato. Nell'applicare questa disposizione l'amministrazione può prescindere dalle norme che richiedessero per la promozione la permanenza per un certo periodo di tempo nel grado.

*Art. 31.* – Se l'impiegato avesse potuto conseguire promozioni attraverso scrutinio per merito comparativo o esame per il concorso a merito distinto dell'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960 (e disposizioni analoghe di altri ordinamenti) ha diritto di chiedere alla propria amministrazione dentro il biennio dalla sua riassunzione in servizio, di sottoporlo a scrutinio per valutare la sua attitudine al grado superiore, o, rispettivamente, ad un esame attraverso cui possa dare prova della sua cultura ed attitudine a tale grado.

L'amministrazione in seguito a tale scrutinio od esame può promuoverlo al grado superiore, con anzianità retrodatata, ma che non superi quella dell'ultimo impiegato precedente nell'anzianità del grado l'impiegato di cui trattasi, ché sia stato promosso per merito comparativo o in seguito a concorso per merito distinto. Nell'applicare questa disposizione l'Amministrazione può prescindere dalle norme che richiedessero per la promozione la permanenza per un certo periodo di tempo nel grado.

*Art. 32.* – Se impiegati che seguivano nell'anzianità di grado l'impiegato dispensato o licenziato abbiano, nel periodo decorso tra la dispensa ed il licenziamento e la riassunzione in servizio, conseguito due successive promozioni, l'impiegato reintegrato può chiedere alla sua Amministrazione l'applicazione per due volte delle disposizioni degli articoli precedenti.

Non potrà tuttavia conseguire la seconda promozione senza la permanenza nel grado che consegua attraverso la prima che sia prescritta dall'ordinamento dell'Amministrazione; restando tale permanenza ridotta a due anni se l'ordinamento la stabilisce in misura superiore. Ma ove consegue tale seconda promozione, ha l'anzianità del nuovo grado e il posto di ruolo propria dell'impiegato che originariamente lo seguiva nel ruolo.

*Art. 33.* – Le disposizioni degli artt. 27-32 valgono anche, in quanto applicabili, per gli impiegati e salariati che conseguono ora la nomina in virtù dell'articolo 28.

*Art. 34.* – Le reintegre degli art. 20 e 29 e le promozioni degli art. 30-33 seguono anche se non vi siano posti vacanti di ruolo, dando luogo alla creazione di posti in sovrannumero che resteranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.

*Art. 35.* – Ove si tratti di posto unico di ruolo e tale posto sia attualmente occupato, il meno anziano tra l'attuale occupante e l'impiegato reintegrato passa nella posizione di disponibilità di cui all'art. 87 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e disposizioni analoghe di altri ordinamenti. Ciò sempre che non sia possibile all'Amministrazione collocare l'impiegato meno anziano in altro posto con mansioni quanto possibile prossime a quelle di cui trattasi.

Agli effetti di questo articolo sono considerati posti unici di ruolo quelli di professore universitario, od assimilati, e collocamento con mansioni quanto possibile prossime sia il trasferimento a cattedre di materia affine, sia quello a cattedra della stessa materia che sia vacante in altra Università.

*Art. 36.* – L'impiegato o salariato reintegrato sarà, per quanto possibile, assegnato alla sede in cui trovavasi allorchè venne dispensato o licenziato, od a quella in cui comprovi di avere attualmente residenza. Se l'esigenza dell'Amministrazione non lo consentano, sarà assegnato ad una sede per quanto possibile prossima a quella da cui fu dimesso.

Questa norma non si applica agli ufficiali, sottufficiali ed altri militari, dell'esercito, marina, aeronautica e guardia di finanza.

*Art. 37.* – Le precedenti disposizioni non si applicano agli avventizi. Non si applicano neppure ai professori incaricati.

Gli impiegati a contratto periodico o con nomina per un periodo di tempo determinato, dispensati o licenziati in applicazione delle norme menzionate nell'art. 20, hanno diritto ad essere riassunti per il periodo che ancora restava loro da compiere: purchè ne facciano richiesta nei due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

*Art. 38.* – I dipendenti delle aziende ed amministrazioni menzionate negli art. 10, lett. *c* e 13 lett. *d* del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, la cui prestazione d'opera sia cessata per effetto di queste disposizioni hanno diritto ad essere riassunti nel loro impiego o servizio, purchè ne facciano richiesta nei tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, e salva la impossibilità della reintegrazione per le ragioni di cui al precedente art. 20, comma 1°.

*Art. 39.* – Valgono, per i casi previsti nel precedente articolo, le disposizioni di cui agli art. 21-27, nonchè in quanto applicabili, quelle di cui agli artt. 29, 32 e 34.

SEZIONE VI  
PROFESSIONISTI

*Art. 40.* – Coloro che siano stati cancellati da un albo professionale in applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1054, o comunque per motivi razziali, sono reinscritti, anche se in soprannumero, nell'albo medesimo, con decorrenza a tutti gli effetti dal giorno della cancellazione.

SEZIONE VII  
AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

*Art. 41.* – Cessano tutti i provvedimenti tuttora in corso concernenti la vigilanza, l'Amministrazione e la liquidazione delle aziende di cui al titolo II, cap. IV, del R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 126, conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739. [*Questo comma reca il seguente appunto in margine: «Sono già cessati in virtù dell'art. 1 del D.L. n. 25 che ha abrogato i provvedimenti razziali»*].

Il Commissario di vigilanza, l'amministrazione od il liquidatore effettueranno la restituzione dell'azienda al proprietario od ai suoi aventi causa entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla richiesta che ne ricevano. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal Presidente del Tribunale, al massimo di altri 30 giorni.

In assenza del proprietario, a richiesta di qualunque interessato o del P.M. verrà nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente.

*Art. 42.* – Qualora in applicazione delle disposizioni menzionate nel precedente articolo, l'azienda od una quota sociale siano state alienate, l'ex proprietario od i suoi aventi causa, hanno il diritto di effettuarne il riscatto.

In tal caso essi, nel termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedono al Presidente del Tribunale, con domanda preventivamente notificata all'attuale proprietario dell'azienda o della quota, la nomina di un commissario aziendale il quale, a spese del richiedente, vigili l'attività dell'azienda, e, nel termine che verrà fissato dal Presidente del Tribunale, accerti l'attuale consistenza patrimoniale dell'azienda, escluso il valore di avviamento.

Depositata la relazione, il richiedente nei dieci giorni dall'avviso del deposito, notifica all'attuale proprietario l'intenzione di addivenire al riscatto, e l'impugnativa che egli faccia della relazione del commissario.

Ove nulla notificchi s'intende rinunci ad operare il riscatto.

Anche l'attuale titolare può impugnare nello stesso termine la relazione del commissario.

L'impugnativa della relazione dà luogo a giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria competente tra l'ex proprietario e suoi aventi causa che intendono effettuare il riscatto e l'attuale proprietario dell'azienda o della quota. Durante il corso del giudizio, il commissario seguita nella sua funzione, salvo che a richiesta di una delle parti venga sostituito dalla autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il giudizio; il compenso e le spese inerenti all'espletamento delle funzioni del Commissario vengono attribuiti con la sentenza che decide la causa.

Ove la relazione del Commissario sia stata impugnata, l'ex proprietario od i suoi aventi causa debbono notificare la loro dichiarazione di voler addivenire al riscatto nei trenta giorni dalla notifica della sentenza definitiva. Non è però necessaria ulteriore dichiarazione ove già avessero manifestato tale intenzione nel termine di cui al terzo comma del presente articolo, e la sentenza respinga l'impugnativa della relazione da parte dell'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

Per effettuare il riscatto l'ex proprietario od i suoi aventi causa devono effettuare il pagamento del prezzo stabilito dalla relazione del commissario o dalla sentenza; in tale prezzo possono comprendere, al loro valore attuale, i titoli nominativi di consolidato di cui all'art. 58 del D.L. 9 febbraio 1939 n. 126 conv. con l'art. 2 della legge 2 giugno 1939 n. 739 che avessero a suo tempo ricevuto e che vengono così trasferiti all'attuale proprietario dell'azienda o della quota.

## SEZIONE VIII

### SCUOLE

*Art. 43.* - Le disposizioni degli art. 147 e 332 del t.u. 3 agosto 1933 n. 1592 sulla istruzione superiore sono applicabili ai cittadini italiani colpiti dall'art. 3 del R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1779, prescindendo dal requisito della residenza all'estero.

*Art. 44.* - Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai medesimi cittadini italiani che abbiano titoli di studio conseguiti, prima della entrata in vigore della presente legge, presso i corsi di tipo universitario istituiti per loro in Roma, ed in Milano, sempre che le autorità accademiche riconoscano, tenute in particolare conto le persone degli insegnanti, la possibilità di parificare tali corsi a corsi universitari.

*Art. 45.* - I cittadini italiani colpiti dalle disposizioni dell'art. 3 del R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1779 conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 98, sono ammessi a dare esami di licenza o di ammissione a qualsiasi classe di scuole superiori e medie prescindendo dal possesso di licenza di grado inferiore.

## SEZIONE IX

### TERMINI

*Art. 46.* – Il corso delle prescrizioni decorrenti contro le persone soggette alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge si considera sospeso dal 9 settembre 1943 al 40° giorno dalla entrata in vigore di questa legge, limitatamente agli effetti che si verificassero in territorio, occupato o controllato dall'esercito germanico.

Per lo stesso periodo si considerano pure sospesi i termini perentori legali, convenzionali o processuali decorrenti contro le persone indicate nel precedente comma che si trovassero nel territorio ivi menzionato o, pure non trovandosi in tale territorio, dovessero in esso svolgere attività cui il termine si riferisce.

*Art. 47.* – La facoltà accordata al giudice dell'impugnazione dell'articolo 5 al. della legge 22 maggio 1942 n. 568 è esercitabile nei confronti delle persone che siansi trovate nelle condizioni di cui al presente articolo, secondo comma, ed altresì nei confronti della parte che provi di essere decaduta dalla impugnazione o di non aver proposto il gravame contro la sentenza notificata, perchè il suo avvocato o procuratore, colpito dalle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal 9 settembre 1943 o da epoca successiva, aveva dovuto allontanarsi dal proprio studio.

*Art. 48.* – Nelle cause civili in cui la rimessione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, nelle quali sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge, nel giudizio di appello deve essere considerato grave motivo ai sensi dell'art. 345 comma 2° c.p.c. il fatto che la difesa sia mancata o sia stata resa sommamente difficile dalla posizione della parte.

*Art. 49.* – Rispetto alle sentenze civili passate in giudicato, in cui la rimessione al collegio o l'assegnazione a sentenza da parte del pretore o del conciliatore sia seguita dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, ed in cui sia parte una persona soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1° della presente legge, questa può esercitare l'impugnazione dell'art. 395 c.p.c. ove dimostri che la sua difesa sia mancata o sia stata resa solamente difficile a causa della posizione in cui si trovava.

Sono applicabili gli art. 398-403 c.p.c. intendendosi sostituiti agli estremi dell'art. 398 comma 2° quelli indicati nel precedente comma.



*Art. 50.* – Nelle procedure della riscossione delle imposte dirette o indirette e di ogni altro tributo pubblico, a carico di persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge:

a) quando la proposizione del ricorso, del reclamo o dell'opposizione comporti di diritto effetto sospensivo, gli atti di esecuzione sono sospesi, revocandosi da parte dell'autorità che li ha iniziati quelli tuttora in corso;

b) in ogni altro caso l'intendente di finanza ordina la sospensione degli atti, ove ritenga che la prosecuzione degli stessi sarebbe pregiudizievole al contribuente.

*Art. 51.* – La nomina che eventualmente fosse stata fatta di un curatore alle persone di cui all'art. 8 del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728 della presente legge, non rende inapplicabili le norme dei precedenti articoli.

*Art. 52.* – Le persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge che alla entrata in vigore di questa si trovino in Italia in campi di concentramento o altrimenti prive della loro libertà personale, o si trovino fuori dei confini d'Italia, in Germania od in altro territorio occupato o controllato dall'esercito germanico, od in uno stato neutrale, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande previste nelle disposizioni della presente legge, anche oltre i termini da questa prescritti, purchè entro i centoventi giorni della loro liberazione che segua in territorio non occupato o controllato dall'esercito germanico o dal loro ritorno nell'Italia liberata; ed in ogni caso non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ove le stesse persone si trovino invece fuori d'Italia nel territorio delle Potenze Alleate o da loro controllato, possono far valere i diritti ed inoltrare le domande di cui sopra anche tre mesi oltre i termini prescritti se all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 56 alinea, siansi trovate in territorio europeo o sei mesi se in territorio extraeuropeo.

*Art. 53.* – Nelle disposizioni di questa sezione s'intendono equiparate alle persone fisiche in essa menzionate quelle giuridiche aventi come unico rappresentante una persona fisica soggetta alle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge.

## SEZIONE X

### DISPOSIZIONI PENALI

*Art. 54.* – Non sono punibili coloro che dopo il 9 settembre 1943 in territorio occupato o controllato dall'esercito germanico abbiano commesso alcuni dei fatti contemplati all'art. 196 dell'ordinamento dello Stato civile

appr. col R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 o negli artt. 374, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 489, 490, 494, 495, 496, 567 capoverso c.p. quante volte il fatto sia stato commesso con l'unico scopo di evitare ad una delle persone colpite dalle disposizioni menzionate nell'art. 1 della presente legge un pregiudizio che ne derivasse dall'applicazione a suo danno di misure, legali od illegali, adottate per ragioni razziali nel territorio stesso.

Non è punibile chi nelle medesime circostanze abbia commesso il fatto contemplato nell'art. 334 c.p. ove la cosa fosse stata sottoposta a pignoramento o sequestro per la qualifica razziale del proprietario.

*Art. 55.* – Nel caso che in una delle ipotesi menzionate nel precedente articolo fosse già stata pronunciata condanna, vengono meno tutti gli effetti di questa e si applica l'art. 608 n. 7 cpp.

## SEZIONE XI

### ENTRATA IN VIGORE

*Art. 56.* – La presente legge entra in vigore nel 15° giorno dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori che a tale data siano sottoposti ad occupazione o controllo dell'esercito germanico, entrerà in vigore nel 60° giorno della loro liberazione.

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI E BIBLIOGRAFIA GIURIDICA

Uno dei primi provvedimenti giurisprudenziali relativi all'applicazione delle norme con le quali si rimuovevano dall'ordinamento giuridico italiano le leggi razziali fu un'ordinanza del Tribunale di Roma del 18 luglio 1945. Essa riguardava un processo instaurato per ottenere la declaratoria di non revocabilità del provvedimento di così detta «discriminazione», del provvedimento cioè che, a norma dell'articolo 14 del regio decreto-legge del 17 novembre 1938, n. 1728, consentiva al ministro per l'interno di dichiarare non applicabile nei confronti di alcune categorie di ebrei (mutilati, fascisti della prima ora, legionari fiumani, ecc.) parte delle disposizioni persecutorie.

La citata ordinanza dichiarava estinto il processo promosso contro un decreto di revoca del ministro per l'interno dello *status* di «discriminato», sulla base dell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, che tale estinzione prevedeva nei casi in cui fosse venuta a cessare la materia del contendere a seguito delle disposizioni emanate per la reintegrazione dei diritti dei cittadini colpiti per motivi razziali. A questo provvedimento giudiziario – che probabilmente per una non adeguata valutazione delle conseguenze veniva a ritorcere contro un perseguitato razziale le norme di reintegrazione dei suoi diritti, in quanto, facendo venir meno la materia del contendere, non consentiva all'interessato di accertare l'illegittimità del provvedimento, con tutte le conseguenze del caso come, ad esempio, quella del diritto al risarcimento del danno patito – hanno fatto seguito molte altre sentenze, anche se nel complesso, per numero e per varietà di casi trattati, esse non sono così numerose come quelle che si succedettero durante il periodo di vigenza delle leggi razziali, quando si fronteggiarono due orientamenti, il primo che esasperava ancor di più lo spirito persecutorio insito nella legislazione, il secondo che cercava, attraverso una

interpretazione restrittiva, di rendere meno pesante l'applicazione delle leggi stesse (Sulla giurisprudenza in tema di legislazione razziale, v. G. Fubini, *La legislazione razziale: Orientamenti giurisprudenziali e dottrina giuridica*, in «Il Ponte», 1978, p. 1412 segg.).

La materia principale di cui la giurisprudenza ebbe nei primi anni del dopoguerra ad occuparsi più volte riguardava l'interpretazione dell'articolo 14 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 26, che consentiva l'azione di annullamento per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, per i quali vi fosse la «prova incontestabile» che il cittadino colpito da leggi razziali si fosse indotto all'alienazione «per sottrarsi all'applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili», e dell'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 222, che consentiva l'azione di rescissione sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra e purchè la lesione eccedesse un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto posto in essere dalla persona «colpita dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938» (laddove, come è noto, gli articoli 1448 e 1449 del codice civile prevedono che tale azione possa essere esercitata soltanto entro un anno dalla stipulazione del contratto e se la lesione ecceda la metà del valore).

La questione verteva soprattutto sull'esperibilità o meno delle azioni in parola da parte degli ebrei «discriminati» (ironia del linguaggio giuridico!) nel senso in precedenza indicato; di coloro, cioè, che, come specificava l'articolo 72 del decreto-legge 9 febbraio 1946, n. 126, venivano «equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica».

I giudici di merito oscillarono fra le due contrapposte tesi: a favore dell'esperibilità dell'azione di annullamento o di rescissione anche da parte degli ebrei «discriminati» si pronunciarono il Tribunale di Torino 16 giugno 1947 (in «*Foro it.*», 1947, I, 952) e 11 gennaio 1949 (in «*Foro it.*», 1949, I, 776); la Corte d'appello di Torino 8 luglio 1948 (in «*Giur. it.*», 1948, I, 2, 535) e la Corte d'appello di Milano 8 luglio 1948 (in «*Giur. it.*», cit.); nel senso, invece, della non esperibilità dell'azione di annullamento o di rescissione, il Tribunale di Bologna 27 febbraio 1947 (in «*Foro it.*», 1947, I, 787); il Tribunale di Firenze 15 luglio 1947 (in «*Giur. it.*», 1948, I, 2, 120); il Tribunale di Modena 9 febbraio 1948 (in «*Foro it.*», 1948, I, 1005).

Sul piano pratico le conseguenze dell'uno o dell'altro indirizzo giurisprudenziale non erano indifferenti: l'annullamento o la rescissione di un contratto stipulato prima della guerra poteva comportare il diritto a riottenere il bene restituendo soltanto il prezzo nel frattempo enormemente svilito; dall'altra parte il mancato riconoscimento dell'azione lasciava privi di tutela quegli ebrei che, pur essendo stati «discriminati», avevano, per la preoccupazione della possibile revoca di tale discriminazione o più genericamente per il timore suscitato dal contesto delle norme persecutorie, svenduto a prezzo irrisorio i loro beni.

La questione, come era naturale, finì davanti alla Corte di cassazione, con una causa in cui nei collegi di difesa si fronteggiarono autorevolissimi giuristi (per l'esperibilità dell'azione a favore anche degli ebrei discriminati Tabet e Jemolo; contro tale esperibilità Vassalli e Ferri).

La Cassazione decise, con la sentenza 18 luglio 1949 n. 1857, che l'azione di annullamento non spettasse «ai cittadini italiani già appartenenti alla razza ebraica, che fossero stati discriminati» (in «*Foro it.* 1949, I, 1056»). A questa sentenza ne fece seguito un'altra della stessa Corte di cassazione, in data 26 giugno 1950, n. 1624, che affermò il medesimo principio a proposito dell'azione di rescissione (in «*Foro it.*», 1950, I, 802).

In seguito i due principi furono più volte ribaditi: Cass. 20 maggio 1953, n. 1475; Cass. 14 luglio 1953, n. 2283.

A fronte di questo orientamento ci si potrebbe chiedere se esso non fosse influenzato da un residuo di una qualche forma – sia pure inconsapevole – di ideologia antiebraica. Leggendo, però, attentamente quelle sentenze un sospetto del genere non appare dimostrabile e semmai risalta, come in altre sentenze dell'epoca, la tendenza della Cassazione ad interpretare le norme in maniera eccessivamente formale e letterale e quindi in un senso (che valeva per tutti) statico e restrittivo. Va inoltre osservato che probabilmente non fu senza influenza sull'orientamento giurisprudenziale il fatto che nella vertenza sollevata presso il tribunale e poi presso la Corte d'appello di Bologna (v. *retro*) l'attore fosse un ebreo «discriminato» perchè squadrista, il quale aveva sapientemente impiegato il denaro ricavato dalla vendita dell'immobile (questo particolare è ricordato da Bagivi – v. bibliografia in calce al presente saggio – che però, facendosi carico della situazione di chi, in diverse circostanze e per fondato timore, si era spinto a svendere l'immobile, sosteneva la tesi

dell'estensione dei benefici dell'annullamento o della rescissione anche agli ebrei «discriminati»).

Non è il caso di soffermarsi partitamente sulle sottili questioni che venivano portate a favore dell'una o dell'altra tesi, ma appare sufficiente accennare all'argomento più consistente su cui poggiava la richiesta della esperibilità dell'azione di annullamento o di rescissione anche da parte degli ebrei «discriminati», il fatto, cioè, che l'articolo 14 del regio decreto-legge del 1944, parlando della riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili, induceva a pensare ad una alienazione posta in essere per ridurre ancora di più la quota consentita, in previsione di futuri inasprimenti che finivano per riguardare tutti gli ebrei, dal momento che i non discriminati avevano ragione di temere un'ulteriore riduzione della quota loro consentita, mentre i discriminati avevano ragione di temere di perdere in tutto o in parte il beneficio loro concesso.

La Corte di cassazione nella citata sentenza n. 1857 del 1949 riconosce che la disposizione, più che oscura e ambigua, appariva addirittura incomprensibile, ma traeva la conclusione che l'unica interpretazione possibile era che, facendo la norma riferimento a una quota disponibile, questa ipotesi potesse verificarsi solo nei confronti dei non discriminati, ai quali non era consentito, a differenza dei discriminati che erano equiparati agli ariani, di possedere beni immobili per l'appunto oltre quella determinata quota. Essi erano quindi i soli interessati ad alineare i beni eccedenti per sottrarli alla devoluzione all'apposito ente creato dalla legislazione razziale.

È peraltro da osservare che, con il decreto legislativo 4 gennaio 1944, n. 2 della repubblica sociale italiana, anche gli ebrei a suo tempo discriminati venivano posti sul piano degli altri e privati quindi dei vantaggi ottenuti con la «discriminazione». Ed a questo provvedimento si era richiamato il Tribunale di Milano, con la sentenza 21 ottobre 1948 (*in «Foro it.» 1949, I, 740*), distinguendo per gli ebrei discriminati due periodi: uno che dall'inizio della persecuzione razziale arrivava alla data del provvedimento di discriminazione e riprendeva con l'entrata in vigore del citato decreto della repubblica sociale italiana; l'altro, che si innestava come una parentesi del precedente e che, secondo il Tribunale, rappresentava il tempo in cui il vantaggio della discriminazione avrebbe avuto realmente efficacia. Nel caso concreto, però, la data di conclusione del contratto cadeva nel periodo successivo la chiusura

della parentesi e pertanto per lo stesso Tribunale la precedente discriminazione aveva già perduto il suo effetto e quindi non veniva presa in considerazione ai fini dell'azione di rescissione.

Questo riferimento però al decreto fascista del 1944, a parte il fatto che avrebbe coperto un arco di tempo molto limitato, fu in pratica scartato dalla Cassazione nella citata sentenza n. 1857 del 1949. Osservava la Corte che questa disposizione fascista fu soppressa dal decreto n. 249 del 5 ottobre 1944 che dichiarava privi di efficacia giuridica le leggi e i regolamenti del governo di Salò mentre, a liberazione avvenuta, con decreto-legge 5 maggio 1946 n. 393, fu concesso ai proprietari di beni, oggetto di confische o sequestri sotto la repubblica sociale italiana, un'azione di rivendica contro chiunque ne fosse in possesso.

Sempre a proposito dell'azione di annullamento e di rescissione, va tenuto presente che dalle citate norme legislative che tali azioni prevedevano derivava, secondo una prima sentenza della Corte di Cassazione, la presunzione assoluta di minorata libertà di consenso dell'alineante il bene. In seguito, però, la stessa Corte precisò che l'azione di rescissione presupponeva sempre una sproporzione tra le due prestazioni dipesa dallo stato di bisogno economico di cui l'altra parte avesse profittato per trarne vantaggio (*Cass. 14 febbraio 1953, n. 378 in «Foro it.», 1953, I, 652*); mentre il Tribunale di Roma (22 aprile 1953, in *«Temi romana» 1953, 257*), molto più esplicitamente affermava che la speciale azione di rescissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale n. 222 del 1945 era regolata in tutto e per tutto come l'azione ordinaria, tranne per l'elemento oggettivo della lesione (ridotto dalla legge a un quarto) e per il termine di prescrizione.

Per quanto riguardava gli ebrei discriminati, ai quali veniva negata la esperibilità dell'azione in parola, essi non avevano altra via per agire per gli stessi fini che far valere i principi generali del codice civile sullo stato di bisogno.

La Corte di cassazione, però, con sentenza 18 luglio 1949 (*in «Foro it.» 1950, I, 569*) e con sentenza 16 febbraio 1950 n. 389 (*in «Giur. it.» 1950, I, 802*) negò che la persecuzione di natura politica potesse di per sè produrre uno stato di bisogno «ai fini dell'azione di rescissione per lesione».

In senso più favorevole ai perseguitati razziali, con sentenza n. 325 del 14 febbraio 1963 (*in «Foro it.» 1963, I, 937*) la Cassazione aggiustò il suo precedente orientamento stabilendo che lo stato di

bisogno non doveva necessariamente incidere in una situazione di assoluta indigenza e nullatenenza e che dovesse considerarsi in stato di bisogno nell'ipotesi prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale n. 222 del 1945 l'alienante israelita, ove la sua persona e i suoi beni fossero stati colpiti dalle disposizioni razziali entrate in vigore il 6 ottobre 1938.

Sempre a proposito della giurisprudenza relativa alle azioni di rescissione e di annullamento, giova ricordare qualche altro importante principio in senso interpretativo a volte più estensivo e quindi più favorevole ai perseguitati razziali, altre volte più rigido e restrittivo: a) la non retroattività delle disposizioni abrogatrici delle leggi razziali. A fronte della diversa tesi fondata sull'assunto che la retroattività sarebbe stata «connaturale alle leggi di reintegrazione», così come era stato affermato dalla Corte d'appello di Torino (23 gennaio 1948 in «*Mon. Tribun.*», 1948, 126) e dal Tribunale di Firenze (15 luglio 1947 in «*Giur. Compl. Cassaz. civ.*», 1947, II, 464), la Corte di Cassazione contrappose il principio dell'articolo 11 delle norme premesse al codice civile circa le disposizioni della legge in generale, per cui vale sempre, a meno di diversa esplicita disposizione del legislatore, la regola dell'irretroattività: (Cass. 7 maggio 1955, n. 1299, in «*Giur. it.*», 1955, I, 1, 487); b) la compatibilità dell'azione di rescissione con quella di annullamento, anche relativamente alle alienazioni poste in essere fra il 6 ottobre 1938 (giorno della deliberazione delle leggi razziali da parte del Gran consiglio) e la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 (Cass. 30 giugno 1952, n. 1952, in «*Foro it.*», 1952, I, 342); c) l'esperibilità dell'azione di annullamento soltanto da parte delle persone fisiche, e non già anche da parte della persona giuridica, società per azioni, «che non può dirsi ebraica e quindi colpita dalle leggi razziali» (C. Appello di Firenze, 8 agosto 1953, in «*Giur. toscana*», 1953, 352); d) la non esperibilità dell'azione di rescissione da parte degli israeliti stranieri e degli israeliti cui era stata revocata la cittadinanza italiana per effetto delle leggi razziali (Cass. 14 febbraio 1953, n. 378, in «*Foro it.*» 1953, I, 652, ma la Corte d'Appello di Milano, 24 febbraio 1953, in «*Foro padano*» 1953, I, 278 stabiliva che gli ebrei stranieri potevano esperire l'azione di rescissione in quanto colpiti nei loro diritti patrimoniali dall'articolo 20 della legge 9 ottobre 1942, n. 1420, sia pure per le alienazioni posteriori alla data dell'entrata in vigore della legge stessa); e) l'estensione dell'azione di rescissione anche alle azioni al portatore che, pur non esposte al



pericolo della confisca, erano tuttavia esposte, finchè in mano di ebrei, a limiti particolari e a restrizioni straordinarie con conseguenti ripercussioni sul loro valore venale (*Cass. 25 febbraio 1964, n. 416, in «Giust. civ.», 1964, I, 990*).

Quanto ai beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati dal governo di Salò, mentre la retrocessione di beni immobili o di beni mobili registrati non diede luogo a contrasti, per i beni mobili una prevalente giurisprudenza protesse prevalentemente l'acquirente rispetto al perseguitato alienante. Tale giurisprudenza, infatti, si fondò sull'assunto che la «buona fede» che dava diritto all'acquirente di opporsi alla retrocessione doveva intendersi secondo l'interpretazione consueta come «ignoranza in chi acquista, che colui che vende il bene mobile non sia il proprietario» (*Trib. Cremona 19 febbraio 1949 in «Foro it.», 1949, I, 983; in precedenza, Trib. Mantova 18 dicembre 1947 in «Corte Bresciana» 1949, I, 98*).

Di avviso diverso, nel senso, cioè, che non potessero considerarsi di buona fede gli acquirenti che conoscevano la provenienza dei beni degli ebrei, fu invece la Corte d'appello di Trieste (*28 gennaio 1949, in «Foro it.» 1949, I, 983, con riferimento, nel caso specifico, a beni requisiti dalle autorità germaniche di occupazione*).

Più larga fu invece nel complesso l'interpretazione delle norme che consentivano la riassunzione in servizio dei dipendenti licenziati per motivi razziali.

In proposito meritano di essere ricordate soprattutto tre sentenze: Cassazione 24 gennaio 1948, n. 96 (*in «Foro it.», 1948, I, 192*), la quale stabilì che l'obbligo di riassunzione riguardava, a norma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, anche gli appartenenti alle imprese di assicurazione ed alle aziende, in genere, aventi alle loro dipendenze più di cento persone (l'articolo 10, lett. c, del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 vietava agli ebrei di rivestire la carica di direttore in aziende con più di cento dipendenti); Cassazione civ. Sez. Un. 16 aprile 1957, n. 1311 (*in «Rep. giur. it.» 1957, 975, voce Ebrei*) che definì diritto subiettivo perfetto quello della riassunzione, esperibile pertanto avanti al giudice ordinario; Cassazione 17 dicembre 1957, n. 4717 (*in «Foro it.», 1958, I, 14*), che affermò il principio per cui il diritto alla riassunzione riguardava tutti i prestatori d'opera licenziati «anche se il rapporto di lavoro, al momento del licenziamento, non aveva carattere di stabilità» (altre sentenze in argomento furono: *Cassaz.*

29 luglio 1958 in «*Foro it.*», 1950, I, 1133; 11 dicembre 1950, id., 1951, I, 876 e 22 giugno 1951, id., *Rep.* 1951, voce impiegato gov., 11.771).

Peraltro un'eccezione, non trascurabile, all'indicato orientamento estensivo fu quella affermata dalla Cassazione con la sentenza 29 luglio 1950, n. 2194 (in «*Foro It.*» 1950, I, 1133). Questa sentenza affermò che l'obbligo di riassunzione in servizio sussisteva solo quando il licenziamento fosse stato disposto per adempiere un preciso obbligo di legge, la cui inosservanza avrebbe comportato la comminazione di sanzioni penali. E pertanto lo stesso obbligo non sussisteva se, ancora prima dell'emanazione delle disposizioni razziali, l'imprenditore fosse stato indotto a licenziare l'impiegato israelita a seguito dell'intervento di un'associazione sindacale fascista che non aveva i poteri per dare disposizioni del genere (nello stesso senso, la Corte di appello di Milano 15 gennaio 1948 in «*Foro It.*» rep. 1948, Voce Israeliti, n. 42).

Con questa giurisprudenza in sostanza la Cassazione e la Corte d'Appello di Milano davano una valutazione formale della questione, trascurando il fatto che il ricorrente era in grado di dimostrare che l'imprenditore, anche se non vi era allora una norma di legge che l'imponeva, aveva licenziato l'impiegato soltanto perchè ebreo.

Un'altra questione che, similmente a quella sulla esperibilità delle azioni di annullamento e di rescissione, diede luogo ad una lunga e tormentata vicenda giudiziaria fu quella se agli ebrei, ai quali era stata revocata la cittadinanza in quanto considerati nemici nei territori assoggettati di fatto al governo della sedicente repubblica sociale italiana, potesse applicarsi l'articolo 78 del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 430.

L'articolo in parola dichiarava esenti da tutte le imposte, contribuzioni e tasse elevate dallo Stato italiano per coprire le spese occasionate dalla guerra, anche le persone fisiche che non erano cittadini di una qualsiasi delle Nazioni Unite alla data del 3 settembre 1943, ma che fossero state trattate come «nemici» dalla legislazione in vigore in Italia durante la guerra.

In pratica si trattava di stabilire se gli ebrei incorsi nelle persecuzioni previste dal decreto 4 gennaio 1944, n. 2 del governo di Salò dovessero corrispondere l'imposta straordinaria progressiva sul

patrimonio introdotta con decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143.

Dopo una oscillazione delle commissioni tributarie e dei giudici di merito (in senso favorevole alla esenzione della imposta, *Comm. distr. Torino 31 gennaio 1959 in «Dir. e prat. trib.», 1959, II, 183, Comm., centrale delle imposte 2 febbraio 1959 n. 12, in «Dir. e prat. trib.» 1960, II, 230, Tribunale di Torino, 2 gennaio 1967 in «Foro it.» 1967, I, 226, Tribunale di Firenze, 19 agosto 1966, in «Foro it.» 1965, Rep. e Corte d'appello di Torino 15 febbraio 1968, in «Dir. e prat. trib.» 1968, II, 1095; in senso contrario *Comm. centr., Sez. patrim. 2 febbraio 1959, n. 12758 in «Dir. e prat. trib.» 1960, II, 230, Corte d'appello di Firenze 15 gennaio 1965, in «Foro pad.» 1966, I, 59, Corte d'appello di Genova, 23 gennaio 1965 in «Foro pad.», 1966, I, 61), la Corte di cassazione si pronunciò in quest'ultimo senso (6 aprile 1968, n. 1045 in «Foro it.» 1968, I, 874), disattendendo anche il diverso orientamento della Commissione di conciliazione italo-statunitense istituita ai sensi dell'articolo 83 del citato Trattato di pace (24 settembre 1956, in «Dir. e prat. trib.», 1958, 80).**

I motivi adottati dalla Corte di cassazione a sostegno della sua decisione furono essenzialmente due: che il Trattato di pace, menzionando la legislazione in vigore in Italia durante la guerra, in base alla quale certe persone venivano considerate «nemiche», avrebbe alluso esclusivamente agli articoli 3 e seguenti della legge di guerra italiana, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415; e che il Trattato di pace non avrebbe potuto porre norme in favore dei cittadini italiani in quanto, per principio generale di diritto internazionale, ogni Stato avrebbe unicamente diritto a proteggere i propri sudditi e non quelli degli altri Stati.

Peraltro le affermazioni della Corte di cassazione (*che ribadì le sue conclusioni nella sentenza 26 ottobre 1968, n. 3560 in «Mas. Foro it.» 1968, 941*) non solo trovarono vivaci e puntuali critiche da parte della dottrina, ma finirono per sensibilizzare il Parlamento che adottò la legge 11 gennaio 1971, con la quale si stabiliva che l'esenzione prevista dall'articolo 78 del Trattato di pace si applicasse anche ai cittadini italiani di origine ebraica, che fossero stati oggetto di provvedimenti razziali in base anche a norme della repubblica sociale italiana.

Risolta così in maniera favorevole ai perseguitati la questione, rimaneva il problema di stabilire gli effetti della decorrenza della norma citata, soprattutto in relazione ai giudizi pendenti.

A questo proposito l'orientamento della Cassazione fu nel senso di ritenere la norma della legge del 1971 applicabile a tutti i giudizi in corso anche nei casi in cui la legge era entrata in vigore posteriormente alla pubblicazione della sentenza di appello che aveva negato tale esenzione (*Cass. 12 novembre 1973, n. 2988 e 10 gennaio 1974, n. 73, in «Riv. Leg. fisc.» 1974, III, rispettivamente, 296 e 733*).

La stessa Corte però ebbe in più occasioni ad affermare che l'esenzione in tanto spettava in quanto provvedimenti razziali fossero stati effettivamente adottati nei confronti di coloro che avevano chiesto l'esenzione (*Cass. 29 luglio 1974, n. 2293 in «Mass. Riv. fisc.» 1974, 2249*).

È ancora da aggiungere che in un caso particolare in cui l'esenzione era stata richiesta dal contribuente ebreo in quanto residente e fiscalmente domiciliato in Trieste alla data del 28 marzo 1947, la Cassazione ritenne che non si poteva invocare per la prima volta presso di essa l'applicazione della legge 11 giugno 1971, entrata in vigore durante il giudizio di primo grado, in quanto deducendosi una causa di inapplicabilità del tributo diversa da quella originariamente invocata, ciò comportava un inammissibile mutamento dell'oggetto del giudizio (*Cass. 5 dicembre 1975, n. 1831, in «Rass. Avv. Stato», 1975, I, VI, 742*).

Un ultimo accenno va fatto alla giurisprudenza a proposito della legge 24 maggio 1970, n. 336 – che consentiva, entro certi limiti e condizioni, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia o internamento, per l'attribuzione di aumenti periodici, della classe di stipendio, del collocamento a riposo, della liquidazione, della pensione, ecc. – nonché della legge 8 luglio 1971, n. 541, con la quale i benefici previsti a favore dei dipendenti pubblici, ex combattenti o assimilati, furono estesi agli ex deportati ed agli ex perseguitati politici o razziali, assimilati agli ex combattenti.

Il tribunale regionale amministrativo del Piemonte, dapprima con sentenza 27 gennaio 1976, n. 21 (*in «Trib. Amm. Reg.» 1976, I, 847*) e successivamente con sentenza 26 luglio 1977, n. 180 (*in «Foro amm.» 1977, I, 1826*), interpretò, nei due casi ad esso sottoposti, la citata normativa in maniera larga, riconoscendo fra l'altro che il cittadino costretto a tenere nascosta la propria appartenenza ad una

qualunque razza per sfuggire a sanzioni legali dovesse per ciò stesso considerarsi un perseguitato razziale.

Peraltro, per evitare dubbi in proposito sorti a livello di applicazione della norma in sede amministrativa, il Parlamento, con la legge 16 gennaio 1978, n. 16, adottò una soluzione interpretativa che si muoveva sostanzialmente nel senso indicato dai due citati provvedimenti giurisprudenziali. Vennè così espressamente stabilito che la qualifica di ex-perseguitato razziale competesse anche ai cittadini italiani di origine ebraica che, per effetto di legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi anche della repubblica sociale italiana intesi ad attuare discriminazioni razziali, avessero subito pregiudizio fisico o economico o morale. La stessa legge precisava altresì che il pregiudizio morale era comprovato anche dall'avvenuta annotazione di «razza ebraica» sui certificati anagrafici.

SILVIO BENVENUTO



## BIBLIOGRAFIA

(in ordine cronologico)

- ANDRIOLI V.: *Sugli effetti dell'abrogazione delle leggi razziali*, in «Giur. comp. Cass. civ.», 1945, II, 14;
- MONTEL A.: *A proposito dell'articolo 11 cpv. del D.D.L. 12 aprile 1945, n. 222*, in «Foro padano», 1946, II, 67;
- PERISSINOTTO A.: *Sulla reintegrazione patrimoniale dei cittadini colpiti dalle leggi razziali*, in «Giur. it.», 1946, II, 141;
- OTTELLO G.: *Sulla portata dell'articolo 11 del D.D.L. 12 aprile 1945, n. 222*, in «Mon. trib.», 1946, 87;
- PIAGGIO G.: *In tema di retrocessione d'azienda alienata dal cittadino ebreo*, in «Giur. cass. civ.», 1946, 2<sup>o</sup>, II, 47;
- PIAGGIO G.: *L'alienazione coatta dell'azienda sociale da parte del suo raccomandatario di razza ebraica ed il diritto di retrocessione dell'azienda stessa*, in «Giur. cass. civ.», 1946, 2<sup>o</sup>, II, 328;
- BIGIAVI W.: *Annullamento di alienazioni immobiliari compiute da ebrei discriminati*, in «Giur. it.», 1947, 1, 2, 289;
- CAPORASO S.: *Reintegrazione nei diritti patrimoniali e discrezionalità* in «Arch. ric. giur.», 1947, 329;
- JACHIA D.: *Leggi reintegrative per cittadini di razza ebraica e discriminazione*, in «Mon. Trib.», 1947, 153;
- PIAGGIO G.: *Appunti in tema di leggi restitutorie dei cittadini di razza ebraica nei loro diritti patrimoniali*, in «Giur. compl. Cass. civ.», 1947, II, 646;
- DEL GUERCIO A.: *Annullamento di alienazioni di beni immobili fatte da cittadini colpiti da leggi razziali*, in «Temi», 1948, 376;
- DALMARTELLO A.: *In tema di annullamento di alienazioni compiute per sottrarsi all'applicazione delle leggi razziali*, in «Temi», 1948, 325;
- BIGIAVI W.: *Se gli ebrei discriminati possano considerarsi «colpiti da leggi razziali», ai fini della legislazione reintegratrice*, in «Giur. it.», 1948, I, 2, 533;

- PIAGGIO G.: *La riassunzione degli israeliti licenziati da imprese private*, in «Giur. compl. Cass. civ.», 1948, 2° 252;
- ICHINO L.: *Estensibilità alle imprese private dell'obbligo di riassunzione dei perseguitati razziali*, in «Giur. it.», 1948, I, 1, 353;
- LANDI G.: *Legislazione razziale e norme riparatrici nei rapporti di impiego privato*, in «Assicuraz.», 1948, II, 53;
- SBAIZ A.: *Sull'annullamento e sulla rescissione per lesione di alienazioni immobiliari eseguite da ebrei discriminati*, in «Foro it.», 1948, I, 1006;
- BORGHESE S.: *Considerazioni in materia di leggi e anti-leggi razziali*, in «Foro it.», 1949, I, 739;
- COTTINO G.: *Sul concetto di persona colpita da leggi razziali*, in «Foro Pad.», 1949, I, 471;
- DEL GUERCIO A.: *A proposito di annullamento di alienazioni immobiliari fatte da ebrei*, in «Temi», 1949, 104;
- COTTINO G.: *In tema di leggi razziali e annullamento di contratti conclusi da ebrei discriminati*, in «Foro Pad.», 1949, I, 843;
- CASELLA V.: *Ancora sull'art. 19 del d.l.l. 12 aprile 1945, n. 222*, in «Temi», 1949, 252;
- WEILLER A.: *In tema di simulazione di atto di trasformazione di società*, in «Foro pad.», 1949, I, 541;
- PIAGGIO G.: *Gli israeliti discriminati e la legislazione riparatoria*, in «Giur. compl. Cass. civ.», 1950, II, 320;
- LEVI R.: *Leggi razziali e leggi riparatrici*, in «Temi», 1950, 423;
- RAVÀ A.: *Sulla pretesa eccezionalità delle norme abrogatrici delle leggi razziali*, in «Dir. e Giur.», 1951, 305;
- BARBERO D.: *Echi giurisprudenziali della voce del diritto naturale*, in «Foro pad.», 1950, I, 254;
- GALLO A.: *Sull'applicabilità del decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 26, alla sentenza frutto del dolo processuale bilaterale*, in «Giur. cass. civ.», 1950, 2°, 314;
- PASCALINO P.: *Persecuzione razziale e norme restitutorie. Questioni in tema di reintegrazione patrimoniale*, in «Foro it.», 1951, I, 359;
- ICHINO L.: *Ancora in tema di riassunzione in servizio di dipendente licenziato per motivi razziali*, in «Giur. it.», 1951, II, 2, 99;
- BUTTARO L.: *In tema di ebrei stranieri e di azione di rescissione*, in «Giust. civ.», 1954, 2035;



- SPECCHIO S.: *Assimilazione dei perseguitati razziali ai cittadini delle nazioni unite agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio*, in «Dir. e prat. trib.», 1958, II, 80;
- MENOTTI-CONTINENZA F.: *Inapplicabilità delle imposte straordinarie sul patrimonio nei confronti degli israeliti anche se italiani*, in «Dir. e prat. trib.», 1959, II, 183;
- CANSACCHI G.: *L'esenzione degli israeliti italiani dall'imposta straordinaria sul patrimonio in base all'art. 78, n. 6 e 9 del Trattato di pace 10 febbraio 1947*, in «Dir. e prat. trib.», 1960, II, 230;
- GIORGETTI A.: *Di una esenzione fiscale a favore di alcuni cittadini italiani di razza ebraica, trattati come nemici nell'ultimo conflitto*, in «Riv. dir. fin.», e sc. fin., 1960, I, 92;
- TABET A.: voce *Ebrei*, in *Enciclopedia forense*, vol. III, Torino 1960, 395;
- MOSCONI F.: *Il caso Flegenheimer*, in «Dir. internaz.», 1961, I, 69;
- PETRENI A.: *Osservazioni sulla revoca e la riduzione di donazioni eseguite da israeliti colpiti dalle disposizioni razziali*, in «Giur. it.», 1962, IV, 99;
- COLORNI V.: *Israeliti*, in «Nuovissimo Dig. ital.», Torino, 1963, 215 (*ad vocem*);
- GIORGETTI A.: *In tema di esenzione soggettiva prevista da una clausola del Trattato di Pace*, in «Riv. finanz.», 1964, II, 333;
- MAFFEI V.: *Indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*, in «Riv. it. prev. soc.», 1964, 793;
- CANSACCHI G.: *Sull'applicabilità dell'imposta straordinaria sul patrimonio nei confronti degli israeliti*, in «Foro pad.», 1966, 10;
- CANSACCHI G.: *La persecuzione nazifascista degli ebrei e l'imposta straordinaria sul patrimonio*, in «Dir. e prat. trib.», 1968, II, 1992;
- BAFILA C.: *Esenzione dall'imposta straordinaria sul patrimonio*, in «Rass. Adv. Stato», 1968, I, 827;
- SACERDOTI G.: *L'assimilazione degli ebrei italiani ai cittadini delle Nazioni Unite nell'applicazione del Trattato di Pace*, in «Riv. internaz.», 1972, 454;
- D'ALESSIO U.: *Applicazione del Trattato di Pace e norma tributaria integrativa*, in «Giur. it.», 1974, I, 1, 613;
- SCHWARZENBERG C.: *La condizione giuridica degli ebrei nella R.S.I. con particolare riferimento all'art. 1 della legge 11 giugno 1971 n. 441*, in «Dir. famiglia», 1974, 324;
- FUBINI G.: *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Firenze 1974, 79;
- METTA V.: *Nota a Cass. sez. un. 12 maggio 1975* in «Iva e trib. er.», 1976, 675;

- COMEGNA D.: *Riaperti i termini per ricostruire le posizioni assicurative di dipendenti di partiti politici e di perseguitati politici e razziali*, in «Inf. Pirola», 1980, 384;
- PELEGRINO M.: *Le annotazioni razziali: un drammatico reperto archeologico. Problemi per l'ufficiale dello stato civile*, in «Stato civ. it.», 1980, 652;
- BATTISTI E.: *Note sulla legislazione a favore dei perseguitati politici o razziali*, in «Riv. amm. Rep. it.», 1981, 351;
- FUBINI G.: *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia post-fascista*, in «La Rassegna mensile di Israel», 1988, Vol. LIV, 477.